

CXXII.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 8 GIUGNO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Palizzolo presenta la relazione sul disegno di legge per la leva marittima sui nati nell'anno 1868. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta la relazione sull'ordinamento degli Istituti di credito. — Il presidente proclama il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge: Attuazione della legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria; Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina; Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurocordato. — Il deputato Pasquali presenta la relazione sul disegno di legge per l'insequestrabilità degli stipendi agli impiegati delle provincie e dei comuni. — Seguito della discussione del Codice penale — Discorso del deputato Villa relatore — Per fatto personale parla il deputato Ferri al quale dà alcuni schiarimenti il ministro di grazia e giustizia — Svolgono diversi ordini del giorno e fanno dichiarazioni i deputati Fulci, Chiaves, Bovio, Rosano, Mancini, Fortis, Villa, Boneschi, Marcora, Martini Ferdinando, Chimirri, Cavallotti, Spirito, Cuccia, Salaris, Cittadella, Chimirri — Approvasi un ordine del giorno proposto dalla Commissione nella prima parte per alzata e seduta, nella seconda, per votazione nominale. — Osservazione del deputato Campi sull'ordine dei lavori parlamentari.*

La seduta comincia alle ore 2.15 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sui tre disegni di legge stati approvati per alzata e seduta questa mattina:

1. Attuazione della legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria;

2. Acquisto di un terreno per la costruzione

di un palazzo a Pechino per la regia ambasciata in Cina;

3. Concessione della naturalità a Matteo Maurocordato.

Si faccia la chiama.

Adamoli, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Palizzolo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Palizzolo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge intorno alla leva di mare sui nati nel 1868.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo col mio collega delle finanze, la relazione sull'andamento degl'Istituti di emissione per l'anno 1887.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questa relazione che verrà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per dar facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia.

Spetta di parlare all'onorevole Villa relatore.

Villa, relatore. (Segni d'attenzione). Onorevoli colleghi; abbiamo udito ieri la parola vigorosa, ed appassionata con la quale un veterano della libertà e delle scienze giuridiche ha salutato il trionfo di quella idea alla quale egli aveva consacrata tutta la sua vita.

Fu un momento di viva e profonda commozione quello in cui con un raro esempio di abnegazione degno di essere segnalato, accennando alla Camera il lavoro che era frutto dei lunghi suoi studii, non dubitava di dire che, egli era pronto di rinunciare a molte delle idee che lo avevano ispirato; a fare cioè il più grande dei sacrifici che un padre possa fare per l'opera sua, e ciò nel grande intento di assicurare al paese il beneficio della sua unificazione penale.

Ben altrimenti suonava un'altra voce egualmente vigorosa che aveva poco prima tentato di impressionarci con immaginari e paurosi pericoli di malfattori, ai quali la moderna civiltà appresta mezzi straordinari di distruzione e che minacciano danni e rovine contro i quali non è possibile di lottare senza essere armati della più grave delle pene. L'opera della unificazione legislativa, secondo il brillante oratore, poteva anche essere ritardata. Ciò che sovra ogni cosa importava era la lunga serie di emendamenti e di modificazioni che la Camera non poteva a suo dire dispensarsi dall'esaminare e dall'accogliere. Singolare contrasto fra i due. Chi era il più giovane? Chi era il più ardito? Chi era quegli che apriva agli animi nostri i più alti orizzonti? Era il più vecchio. (*Senso — Bravo!*)

Lasciate che me ne rallegri; quando vi sono

uomini che avendo, come il Mancini, consacrata la vita all'apostolato di una grande riforma, sentono di dover rinunciare alla più legittima delle soddisfazioni, qual'è quella di dare il loro nome all'opera da essi coraggiosamente intrapresa, ed affrettano coi loro voti che si compia ad ogni modo e a qualunque costo l'unificazione della patria, io non posso che ammirare, lieto di aver potuto anch'io in una minima parte concorrere a questo lavoro del quale l'illustre Mancini è il primo e più autorevole patrono. (*Bene!*)

Dovrei ora sciogliermi dal debito che mi incombe come membro della Commissione, ultimo fra coloro che studiarono con tanta cura, e con tanto affetto il nuovo progetto, e dire brevemente delle ragioni del lavoro, del modo con cui il medesimo fu condotto, dei concetti che ispirarono i voti che noi abbiamo proposto. L'opera mia però non può essere che assai limitata perchè, come potrete comprendere, essa fu molto menomata, e resa così assai più facile da ciò che molti degli egregi colleghi che mi furono cooperatori alla relazione hanno preso parte alla discussione ed hanno già con quella autorità che li distingue, con quella eloquenza che loro è propria, rivendicato il progetto dalle censure alle quali venne fatto segno.

Una prima questione.

Siamo noi veramente tali, come disse l'onorevole Chimirri, da aver avuto il coraggio di presentare al Parlamento italiano una deliberazione che equivale ad una abdicazione dei diritti suoi, o valendomi delle sue parole, che non è che un suicidio?

L'onorevole Chimirri pensa che se la Camera accettasse il nostro ordine del giorno, essa si suiciderebbe.

Potrei ricordare all'onorevole Chimirri che non si è certamente suicidato quel Parlamento subalpino che fu esempio di virtù cittadine e del quale abbiamo raccolte le onorate tradizioni e che nel 1859 non dubitava di discutere e di votare, con lo stesso sistema e con lo stesso metodo da noi proposto, il Codice di procedura; potrei aggiungere che non si suicidò il Parlamento italiano che nel 1865 (già ve lo disse l'onorevole Mancini) quel metodo e quel sistema adottava per la votazione del Codice civile.

E qui mi permetterete, egregi colleghi, che io completi la storia che ieri fu così esattamente tracciata dall'onorevole Mancini intorno alle discussioni del Codice civile, o meglio della legge unificatrice presentata dal Governo quando la capitale del regno veniva stabilita a Firenze.

Vi fu già detto quali erano i concetti che ispirarono la Commissione parlamentare. Io aggiungerò la formola dei voti che essa propose alla Camera, formola che importa oggi ricordare perchè essa è sostanzialmente identica a quella che abbiamo proposto noi.

La Commissione infatti proponeva che si desse la facoltà al Governo di pubblicare, insieme ad altri Codici già in vigore nelle altre provincie del regno, anche il Codice civile che non era stato presentato ancora allo studio di alcuna Commissione e compariva per la prima volta proposto dal Governo. Essa riconosceva, come appare dalla relazione della Commissione, che per la votazione del Codice stesso era forza discostarsi dalle norme ordinarie della procedura parlamentare ed era necessario che si approvasse in complesso e si desse la facoltà al Governo, di introdurre poi nel medesimo quelle correzioni che fossero ritenute necessarie, per modificare in conformità dei concetti espressi dalla Commissione, la parte che si riferiva ai diritti successorii del coniuge, al testamento olografo, all'ipoteca legale, al contratto d'enfiteusi, ecc.

Questo era il voto che la Commissione proponeva. Anche allora però, prima che si procedesse alla discussione generale degli allegati, si dovette discutere intorno al metodo.

Il più accanito oppositore, a questo metodo semplice proposto dalla Commissione e accettato dal Governo fu allora il D'Ondes-Reggio, il quale sedeva all'estrema destra, e rappresentava il partito Guelfo. Egli sosteneva che il Codice dovesse essere discusso articolo per articolo. Egli non aveva che un solo scopo quello di poter combattere i pochissimi articoli; che si riferivano all'istituto del matrimonio civile. (*Uarità*). Tuttavia, dietro proposta dell'onorevole Ferraris, si ottenne che avesse luogo ciò che ora ebbe luogo anche tra noi, cioè che si passasse alla discussione generale, riservando ogni decisione, intorno alla questione se si dovessero ammettere o no emendamenti, dopo la chiusura della medesima.

Il nostro presidente, così rigoroso osservatore delle norme disciplinari dell'assemblea, ci ha sin dal primo giorno di queste nostre discussioni tracciata la via che dovevamo seguire e che noi abbiamo accettato.

Ma la discussione generale fu presto chiusa: venne allora il quarto d'ora di Rabelais, e bisognò sciogliere la questione che era stata riservata. E come fu sciolta? Io non vi dirò di tutte le opinioni che furono espresse nell'assemblea. Io mi limiterò a dirvi delle proposte che in

ultimo si trovarono raccolte sul banco della Presidenza, e mi servirò delle parole stesse del presidente che dirigeva allora la discussione.

“ I vari emendamenti, egli disse, presentano in sostanza cinque sistemi. Il primo è quello rappresentato da una proposta dell'onorevole Mordini, con cui la Camera invita il Ministero a presentare in apposito progetto di legge le modificazioni da introdursi nel Codice presentato. ”

Approvazione adunque del Codice immediata; presentazione di poi di una legge che modificasse il Codice, giusta i concetti che erano stati svolti nella discussione.

Tale era l'opinione allora dell'onorevole Mancini.

“ Il secondo sistema è quello, soggiungeva il presidente, rappresentato dall'emendamento dell'onorevole Panattoni, e consiste nel dare al Ministero la facoltà di adottare tutti quei miglioramenti che la discussione dimostrerà essere convenienti.

“ Questo sistema è quello rappresentato dall'emendamento Mancini, il quale sta nel dare al Ministero la facoltà d'introdurre nel Codice, e nella legge di cui all'articolo primo, quelle modificazioni, che siano necessarie per coordinarne le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati per ciascuna materia, e senza alterarli, nonchè per coordinare i detti Codici fra loro e con le altre leggi dello Stato.

“ Quarto sistema quello di attribuire al Governo la facoltà di modificare le proposte leggi in alcune materie in genere determinate.

“ Finalmente un quinto sistema, il quale sarebbe di attribuire al Ministero la facoltà di modificare le leggi di cui all'articolo primo, non soltanto di ugual materia, ma in quanto e in quel modo che è indicato nell'emendamento medesimo.

“ Come voi vedete, egregi colleghi, questi cinque sistemi hanno una cosa di comune: l'approvazione del Codice, non articolo per articolo, ma in massa, in complesso; salvo poi a discutere i cinque metodi particolari per introdurre nel Codice quelle modificazioni che erano state suggerite dai varii oratori che avevano preso parte alla discussione. ”

Sopra questa seconda questione venne a riassumersi tutta la discussione, perchè l'assemblea era nel primo concetto assolutamente concorde.

E, limitandosi la discussione al modo col quale si avesse a provvedere perchè nel Codice stesso, che era proposto all'approvazione, venissero intro-

dotte alcune delle proposte modificazioni prevalse l'opinione, manifestata dall'onorevole Mancini, e l'emendamento da lui presentato ottenne l'approvazione del Governo ed i voti dell'assemblea. Così che mentre la Commissione proponeva l'approvazione del Codice, segnalando le modificazioni che essa intendeva venissero fatte in alcune materie speciali, delle successioni dell'enfiteusi e di altri istituti, l'ordine del giorno che venne approvato accordava invece al Governo la facoltà di promulgare il Codice, arrecandovi tutte quelle modificazioni, che avesse ritenute necessarie per coordinarlo cogli altri codici, e colle altre leggi, e mantenendo inalterati i principi, che informavano il Codice stesso.

Ora ciò che avvenne oggi dinnanzi alla nostra assemblea, non è diverso da quello, che avveniva nel 1865.

La Commissione ha fatto uno studio, ha presentato delle modificazioni.

Da tutti i banchi della Camera sorge senza alcuna distinzione di partiti concorde il voto che il Codice penale sia approvato.

Unica questione è, si può dire, il modo col quale abbiano ad essere introdotte le modificazioni, presentate dalla Commissione e da altri degli oratori, che presero sul medesimo la parola. Sopra di ciò, la Camera dovrà esprimere le sue deliberazioni, ed io mi auguro che esse non siano diverse da quelle, che furono ispirate all'assemblea di Firenze.

Sì, o egregi colleghi. È questione di dare all'Italia la sua unificazione legislativa.

Ed oggi, più che mai, è necessario è urgente il farlo di fronte a certi attentati, a cui non altrimenti si può rispondere, se non che con l'alta affermazione del diritto nazionale.

Io non credo che vi possa essere un solo dei miei colleghi, il quale si rifiuti di comporre quest'opera di unificazione e di accettare il Codice italiano, col pretesto che si abbiano prima a correggere quelle leggi imperfette, le quali se sono proprie di ogni opera umana, hanno tanto più ragione di riscontrarsi in un'opera così vasta e complessa, quale è un Codice penale.

Che cosa doveva fare intanto la vostra Commissione? La Commissione aveva avuto l'incarico di studiare il nuovo Codice penale, e credette di dover iniziare e condurre innanzi i suoi studi senza preoccuparsi del modo con cui si dovesse poi discutere nell'assemblea delle sue proposte.

Suo compito era prima di tutto quello di esaminare se l'opera meritasse di essere accolta e rispondesse degnamente alle tradizioni italiane.

Essa si accinse al lavoro e non fu se non dopo di averlo terminato ed averne riassunti i risultati che si occupò del metodo che il Governo riteneva indispensabile per ottenere che il Codice fosse tradotto in legge.

Ed esaminando questo Codice, una prima questione doveva farsi; era quella se il Codice costituisse un vero progresso della legislazione penale che attualmente ci regge, perchè sarebbe stata opera indegna di voi ed altamente biasimevole dal mondo civile quello di dare all'Italia un Codice penale che fosse informato a principii meno liberali o meno conformi alle dottrine giuridiche.

Studiando questo Codice noi abbiamo dovuto convincerci che, senza piegare rigorosamente ad alcun sistema esclusivo, ispiravasi a quei concetti che la scienza ha accertato e che sono nel dominio della coscienza pubblica.

Noi sapevamo che nè la Commissione, nè la Camera potevano usurpare l'ufficio dell'accademia, che il Codice non poteva comporsi di formole scientifiche, ma sapevamo pure che l'opera del legislatore non può non essere ispirata agli alti concetti che lo studio, l'esperienza e la coscienza del mondo civile hanno conquistato.

E qui mi pare che un primo appunto ci sia stato fatto, e meriti di esser notato perchè mosso da tre diversi oratori. Metterò al posto d'onore l'onorevole Ferri, il quale non dubitava di affermare che il nostro Codice s'ispirava troppo alla scienza astratta senza tener conto dell'esperienza e della pratica della vita. Con altre parole diceva la stessa cosa l'onorevole Bonghi, che dichiarava essere il nostro Codice non rispondente alle necessità della vita italiana. Lo stesso concetto infine era riassunto da quello strano e brillante ingegno che è il Toscanelli, in quest'altra formula che il nuovo Codice era soverchiamente dottrinale; e soggiungeva poi ancora soverchiamente liberale. Ora io domando a coloro che muovono un'accusa così generica e senza il conforto di alcuna prova: dove trovano essi questo soverchio dottrinarismo? In qual parte del Codice? Vi è un sistema, che sia stato esclusivamente abbracciato, e rigorosamente imposto a preferenza o ad eccezione di ogni altro? In quale di queste disposizioni di legge trovate voi espressa qualche teorica, o consacrata qualche massima di vecchia o di nuova scuola? In qual parte mai di questo Codice si manifesta un qualche dissidio con le consuetudini e con le necessità della vita italiana? Questo avreste dovuto dimostrare perchè l'accusa potesse dirsi vera.

Comprendo che all'onorevole Ferri possa spia-

cere che il Codice non abbia messo a base del suo sistema penale i manicomi.

Comprendo che egli mi dica che è censurabile il Codice, perchè nella determinazione delle pene esso non abbia tenuto conto di una certa classe di persone che egli vuole fatalmente predestinate al delitto e di un'altra classe di delinquenti che egli dice d'occasione.

Ma il Bonghi in che modo ha dimostrato il suo assunto? In che modo lo ha dimostrato l'onorevole Toscanelli?

All'onorevole Ferri al quale fu largamente risposto e da valenti oratori, io mi limiterò a dire, che io avrei desiderato che egli non avesse, come ebbe a dire, lasciato alle porte di Montecitorio il suo bagaglio scientifico; che fosse entrato in questa aula senza scuotere da' suoi calzari la polvere della sua scuola ed avesse anzi portato qui dentro i suoi tipi di anormalità fisiologiche, facendoci passare in rassegna i veri delinquenti ed i delinquenti fatturati.

Io avrei desiderato che egli avesse contrapposto alla troppa dottrina, a cui si ispira il nostro Codice, come egli diceva, quei nuovi veri che la pratica gli ha rivelati e sui quali si atteggia la scienza della quale egli si fa banditore.

Se egli fosse riuscito a far penetrare negli animi nostri le sue convinzioni, se l'assemblea fosse stata tratta a credere nelle sue parole, e attratta dalla eloquenza del suo linguaggio, se si fosse proprio abbandonata a discrezione avremmo potuto fare il Codice penale con poca fatica e con pochi articoli.

Stabilite le anormalità fisiologiche, determinata con caratteri precisi la fisionomia del delinquente, basterebbe che, chi accoglie il neonato, all'ingresso nella vita sia di tal maniera edotta di queste anormalità da poter facilmente distinguere il predestinato da ogni altro, onde farne subito giustizia come facevano gli Spartani: eliminando così fin dal loro nascere tutti quei germi malefici, che, oggi si lasciano crescere a danno della Società. (*Benissimo!*)

Non si facciano adunque delle accuse vaghe ed indeterminate.

Dov'è la troppa dottrina, che stacchi questo Codice dalle contingenze comuni della vita, che non lo lasci essere, come dovrebbe, l'interprete delle idee, delle costumanze, degli istinti, di tutta la civiltà del paese?

Ma i manicomi penali furono banditi!

Ma, onorevole Ferri, il manicomio penale, per noi, può esistere; ma non può esistere..

Fortis. A modo suo!

Villa, relatore. ... come lo vorrebbe lei; non può esistere, come strumento di pena, se pena può ancora dirsi quella che, nel suo concetto, dovrebbe essere stabilita nel Codice penale dello avvenire.

Per noi, il ricovero, che l'uomo condannato viene a ricevere in un manicomio penale, è ricovero di pietà, è asilo di misericordiosa assistenza, non è pena: per noi, è luogo, dove con sottile avvedimento si scuoprono gli inganni del falso pazzo: per noi, è luogo di pietoso ricovero, anche al malfattore delinquente, a cui si è oscurata la luce dell'intelletto; per noi, è luogo di custodia a chi sia stato tratto a mal fare, da una coscienza meno completa e sincera. (*Benissimo!*) Esso non entra nei congegni penali; non fa parte di quegli strumenti dei quali la Società deve servirsi per esplicare il suo magistero penale. (*Benissimo!*)

Intesa in questo senso la istituzione dei manicomi essa merita la nostra considerazione e nessuno più di me è convinto che vi debbano essere questi luoghi di ricovero; nessuno più di me è convinto dell'utilità dei manicomi penali intesi a questo scopo.

E quando tenni, per la fiducia del Re, il portafoglio dell'interno, non dubitai di iniziare dei rapporti con alcuni dei manicomi già esistenti, perchè, a titolo di esperimento, fossero costituite alcune sezioni speciali, isolate dal contatto degli altri ricoverati, per dedicarle appunto a manicomi penali nel senso da me indicato.

Non so se quei rapporti furono continuati e se le prove da me ideate siano state fatte. Ciò che importa oggi di accertare si è che il Codice penale, non pregiudica in alcun modo la costituzione di simili Istituti che lo stesso onorevole Mancini era disposto e si proponeva anzi di appoggiare e per i quali anzi aveva in animo di proporre un apposito progetto.

Ma l'articolo 47, contro cui si rivolgeva l'onorevole Ferri, non è per nulla la negazione del manicomio penale come noi lo dobbiamo intendere; egli è la negazione del manicomio penale quale è inteso dall'onorevole Ferri; è la negazione del manicomio considerato come congegno e strumento di pena. E, quando abbiamo visto che col secondo alinea dell'articolo 47 si veniva a concedere al giudice penale la facoltà di convertire il manicomio in luogo di pena, allora noi credemmo fosse necessario di cancellare dal Codice, o, quanto meno, di raccomandare al ministro, che venisse cancellata dal Codice quella disposizione.

Il giudice, come ragionatamente osservava

l'onorevole Demaria, ha giudicato ed ha assolto. Egli ha compiuto l'opera sua. Egli ha giudicato che quel disgraziato non era responsabile di ciò che aveva compiuto in un momento di alterazione mentale. Ma quando egli compare al giudizio, egli non è più pazzo; quando il giudice pronuncia la sua sentenza egli ha riacquistata la ragione, se no egli non sarebbe giudicato. Con qual giustizia, con qual ragione potete voi carcerare quest'uomo non più pazzo fra i pazzi? Sarebbe la più atroce delle crudeltà quella di condannare un uomo sciente, cosciente di ciò che fa, che ha riacquistato la sua ragione al manicomio ad una pena, che si può dire peggiore della pena a cui sarebbe condannato quando fosse stato riconosciuto colpevole.

Nessuna ragione può adunque, neppure sotto quest'aspetto, giustificare l'accusa che il Codice penale si discosti dalle costumanze e dalla coscienza popolare, per raccogliersi nelle alte speculazioni incomprese ai profani.

Veniamo dunque alle obiezioni più concrete, e a quelle fra di esse soltanto che non hanno avuto dai precedenti oratori alcuna risposta.

Fra tutte queste primeggia quella della classificazione dei reati, da nessuno così ingiustamente considerata come dall'onorevole Chimirri.

Egli infatti dopo di avere ammesso che questa ripartizione meglio rispondeva al concetto razionale a cui doveva ispirarsi il legislatore nel determinare gli atti che devono essere riprovati, e puniti, ha per altra parte soggiunto che anche questo era stato fatto male, perchè, stabilita la classificazione, doveva almeno conservarsi la designazione nominale che risponde all'antica classificazione. Mentre in sostanza egli accetta la bipartizione dei reati, in delitti e in infrazioni vorrebbe se non m'inganno che si conservasse la distinzione dei primi in crimini e delitti e che per le minori delinquenze si serbasse l'antica pena del carcere.

Nella minore delinquenza; egli diceva non si può trovar la ragione ad applicare la reclusione. Questa pena vuol essere a suo avviso serbata per i grandi delitti.

Io veramente non ho compreso quale valore, quale importanza possa avere questo argomento. O si riconosce che la bipartizione delle violazioni della legge penale risponde a un concetto razionale e scientifico o no.

Se sì, conviene accettarla nella sua esattezza e nelle sue conseguenze se no, conviene ritornare all'antica classificazione che ha l'autorità e la con-

sacrazione del Codice francese in tutte le sue conseguenze e per tutti i suoi effetti.

Ma io credo che a chi consideri che la classificazione dei reati non è solo come ha detto l'onorevole Ferri una questione di forma ma è anche una questione di sostanza, apparrà evidente l'importanza che le venne attribuita nel Codice penale del quale discutiamo.

Il legislatore non può agire a caso ed arbitrariamente, ma deve ispirarsi a certe leggi superiori che sono quelle della ragione. È impossibile che mettendoci innanzi la mente le varie forme colle quali può recarsi offesa al precetto della legge, il nostro pensiero non ricorra immediatamente a questa distinzione: di atti, cioè che sono in manifesta contraddizione colla legge morale, e costituiscono nel tempo stesso una aggressione diretta ai diritti della società e dell'individuo; e di atti che senza ledere alcun precetto di moralità hanno però il carattere di una disobbedienza a un precetto di creazione politica diretto soltanto a porre in opera delle cautele contro possibili danni, o dirette a meglio assicurare la pubblica prosperità. Di queste due specie d'infrazione che il legislatore deve colpire, nella prima vi è il carattere spiccato dell'impulso malvaggio che ha determinato l'atto; l'atto non è delittuoso se non a condizione che esso sia stato dettato da un intendimento doloso, mentre l'infrazione ai precetti di creazione politica, non suppone in alcun modo un impulso malvaggio, e si può essere in urto con la legge, senza che l'atto commesso sia per qualche motivo immorale ed ingiusto.

Determinati i caratteri di questi due ordini d'infrazioni, è naturale che ad essi corrisponda un diverso ordine di pene e che queste pene necessariamente abbiano misura, e graduazione in ragione della maggiore o minore importanza dell'atto che costituisce il reato, e quindi in un caso del maggiore o minor grado dell'immoralità e del danno sociale che l'atto ha prodotto e nell'altro caso del maggiore o minor dolo specifico che si è posto nel violare la prescrizione ch'è stata violata e dal danno che col medesimo si è arrecato.

Stabilita in questo modo la classificazione dei reati, allora era naturale che il legislatore pensasse che anche nell'ordine dei delitti, di questi reati, i quali suppongono la violazione della legge morale e al tempo stesso l'aggressione dei diritti particolari, vi fosse una diversa misura d'immoralità; che dei delitti ve ne sono di quelli che rivelano un'immoralità più profonda ed altri

che possono essere determinati da una spinta meno triste e brutale. Che cosa fece il legislatore?

Egli ha dato alle due classi di delinquenza, due diverse pene, pene che si svolgono per una stessa durata di tempo, ma con maggiore o minor impronta di severità applicabile ai due diversi ordini di delitti, nei singoli casi che la legge determina in modo specifico o che lascia al prudente arbitrio del giudice di segnalare: la reclusione e la detenzione.

La classificazione dunque non è soltanto questione di metodo, ma risponde ben'anche a questo concetto di stabilire cioè una norma al legislatore per distinguere in modo esattissimo il carattere dei reati e per determinare in corrispondenza ai medesimi le diverse pene con le quali essi debbono esser puniti.

Ma tutto ciò, ci si dice, crea delle difficoltà nella mente del volgo avvezzo ad altre nomenclature, crea incertezze e fors'anche arbitrio nel determinare le giurisdizioni e nello stabilire le competenze. Quando mi si dice che la bipartizione determina un nuovo ordinamento di giurisdizione e di competenze, si dice cosa evidentemente insussistente. Io non nego la necessità che all'opera del Codice penale si aggiunga quella di un nuovo Codice di procedura penale, ma per la pronta e fedele attuazione del Codice in esame basterà che in una legge transitoria si stabilisca la corrispondenza che esiste fra le pene comminate dal nuovo Codice e quelle in base alle quali è ordinata la giurisdizione dei tribunali e delle Corti di assise perchè non sorga alcuna difficoltà, ed ogni incertezza sia dilegnata. Così avvenne nella Toscana che applicava il suo vecchio Codice penale cogli ordinamenti del nuovo Codice di procedura penale.

Il Codice di procedura penale non solo è necessario ma è urgente anche per coordinare la nostra legislazione a molte delle disposizioni innovatrici che abbiamo nel nuovo Codice accolte. Ed io faccio voti che l'onorevole Zanardelli, appena avrà attuata la esecuzione del nuovo Codice penale, ponga alacramente mano ad un Codice nuovo di procedura.

Esso non avrebbe potuto a mio avviso regolarmente precedere il Codice penale. Perchè nell'ordine logico non posso supporre che si creino gli strumenti di esecuzione prima della legge che deve essere eseguita.

Ma se nell'ordine logico il Codice penale deve precedere quello di procedura penale è necessario per altra parte che questa nuova procedura non sia ritardata, sia per regolare con maggiori ga-

ranzie le giurisdizioni e le competenze, sia per coordinare e svolgere altri istituti, che le nuove disposizioni innovatrici del Codice penale rendono necessarie.

Ne cito una ad esempio: quella relativa alla punizione del colpevole di falsa testimonianza nella procedura scritta.

Manca oggi ogni garanzia che le deposizioni del testimone siano state esattamente interpretate. Manca ogni garanzia che il giudice abbia fatto tutto ciò che la prudenza poteva suggerirgli per ottenere dal testimone la verità; mancano nel caso di istruttoria scritta tutte le garanzie che il testimone sia stato interrogato nei modi stabiliti dalla legge e con quelle forme che sono idonee al delicatissimo argomento.

Non è giusto che chi dolosamente inganna la giustizia ed altera la verità in giudizio possa andar immune da pena; ma non è giusto neppure che l'innocente possa essere esposto a ingiuste vessazioni e a gravi pericoli e a lui facciano difetto quelle garanzie che altri popoli civili hanno saputo attuare.

Ebbene il nuovo Codice di procedura penale dovrà dare queste garanzie. Converrà anzi studiare se non sia il caso di accogliere quel largo sistema di pubblicità che è ammesso nella procedura inglese, che ha portato, e porta, lo vediamo generalmente, le migliori conseguenze nei risultati pratici delle investigazioni giudiziarie.

È un complesso di norme e di discipline quello che deve essere introdotto nel nuovo Codice di procedura penale, perchè possa essere coordinato ai nuovi istituti ed alle nuove disposizioni del Codice penale. Nessun dubbio quindi che questo Codice di procedura penale sia necessario, ma che intanto una legge transitoria possa facilmente regolare la giurisdizione, le competenze e determinare quelle forme che siano necessarie per attuare intanto il nuovo Codice senza le gravi difficoltà che si sono immaginate e che ieri erano tanto magnificate dall'onorevole Chimirri.

Il distinto oratore in un impeto di indignazione esclamava: Come? Anche questo volete? Volete abdicare nelle mani del Governo la determinazione delle giurisdizioni, delle competenze?

No, onorevole Chimirri, noi vogliamo ed abbiamo ragione di volere che il Codice penale sia applicato; noi quindi vogliamo, ed abbiamo ragione di volere che il ministro abbia a provvedere alla applicazione del Codice con quelle facoltà che sono proprie del potere esecutivo per la esecuzione di qualunque altra legge. Il ministro non ha da creare nuove giurisdizioni nè regolare

le competenze in modo diverso da quello che sia prescritto dalla legge organica. Egli deve soltanto provvedere che l'ordinamento delle giurisdizioni e delle competenze quale trovasi stabilito venga a coordinarsi colle disposizioni del Codice alla di cui esecuzione si deve provvedere.

Insussistenti sono del resto i timori che gli farebbero gradita la conservazione dell'antica nomenclatura *dei crimini* che nella relazione scritta ho provato non essere punto necessaria, ma poter dar luogo ad anomalie e ad incoerenze gravissime. La proposta del pari che per le minori delinquenze si conservi la pena del carcere è irragionevole e verrebbe a sovvertire tutta l'economia del Codice. Perchè infatti creare una nuova forma di pena carceraria? Non si ha forse la detenzione che corrisponde effettivamente al carcere attuale? Con qual concetto distinguerete poi le maggiori dalle minori delinquenze? Questi criteri d'onde li trarrete? Non è forse vero che anche nei reati che hanno prodotto minor danno si può rivelare un'animo più malvagio e più brutale che nei delitti più gravi? E allora perchè distinguere ciò che è impossibile determinare? Date al delitto lo stesso carattere di pena, e troverete allora elementi sufficienti per determinarne la quantità.

Un'altra censura viene fatta al Codice, ed è relativa alla retroattività della legge penale.

Come vedete, egregi colleghi, io procedo rapidamente desideroso di non abusare della vostra indulgenza e di fare che si affretti il momento delle vostre decisioni.

Stabilita la classificazione dei reati il Codice penale doveva necessariamente dare la nozione del reato in ordine alla legge che ne indica i caratteri; in rapporto al tempo, in rapporto al luogo in cui venne commesso.

La legge penale non può essere retroattiva; ma ove la legge penale sia più benigna allora ha luogo una questione molto contrastata e nella quale la Commissione non si mantenne concorde.

Nessuno può dubitare che quando la legge nuova cancella dal novero dei reati dei fatti che prima erano considerati come tali cessa la ragione di punirli, cessa la legittimità della pena e le condanne che si siano pronunciate diventano inefficaci.

La Commissione fu pienamente d'accordo su questo punto e su questo punto io credo che non vi è, che non vi può essere dissenso.

Ma vi è un altro caso; il caso in cui il legislatore mantenendo il fatto nel novero dei reati non trovi però più necessaria la pena prima stabilita e ne pronunci un'altra più benigna.

In questo caso occorre a nostro avviso una distinzione. O il legislatore ha commutato in modo assoluto la antica in altra pena più mite e allora la volontà del legislatore non essendo incerta e la nuova pena essendo più favorevole al condannato non ci può essere dubbio, non ci può essere autorità di sentenza che possa opporsi alla legge che spiega in questo caso un'efficacia commutativa. In questo caso la commutazione si opera *ope legis*, è la legge stessa che l'opera. Ma vi è un altro caso; ed è quello in cui il legislatore non sostituisce esplicitamente una ad altra pena ma stabilisce soltanto una diversa graduazione di penalità, una varia misura del minimo o del massimo. Quale sarà l'efficacia di queste disposizioni nelle condanne già pronunciate?

Ed ecco dove la Commissione non fu più concorde.

Vi è stata una minoranza, la quale disse: No, in questo caso non vi può essere luogo a retroattività.

Ognun vede come in questo caso la legge non pronuncia già in modo assoluto una pena più mite, ma lascia soltanto la possibilità, al giudice di poter applicare una pena minore. Ora per sapere se il giudice avrebbe usato delle facoltà che la nuova legge gli lascia bisognerebbe entrare nel giudizio dei fatti; bisognerebbe cercare di conoscere la coscienza del giudice e cercare di riscontrarla o nella sentenza, o nel verdetto che fu emanato; e quando non si potesse afferrare questa coscienza in quei documenti, allora bisognerebbe ritornare sul fatto, e rifare il procedimento.

È possibile questo?

No: sta dinnanzi a noi l'autorità irrettrattabile della cosa giudicata. Non si tratta qui di una commutazione, che la legge stessa abbia pronunciata. Non si tratta che di una maggior benignità che il giudice poteva o non usare. Per conoscere la coscienza del giudice bisognerebbe fare delle indagini, indiscrete, contrarie ad ogni ragione di prudenza di legge, di giustizia, entrare nel segreto di una coscienza che non si può scrutare senza vulnerare la più sacra, la più incrollabile autorità, quella della sentenza.

La minoranza della Commissione era tratta a persistere ne' suoi concetti anche da un'altra considerazione.

Non conveniva aprire all'animo dei poveri sofferenti la speranza di nuove procedure e lasciare penetrare negli animi una lusinga ingannatrice.

In tutti i reati contro la proprietà il nuovo Codice, stabilendo una maggior larghezza nella graduazione delle pene, ha segnato ben'anche dei

minimi che sono in gran parte inferiori a quelli stabiliti dal Codice del 1859.

Tutti i condannati colpiti dal *minimo* delle pene avrebbero potuto invocare a loro favore le disposizioni della legge nuova.

E le avrebbero anche meglio invocato quelli che furono condannati per reati di sangue alle maggiori penalità che oggi per la nuova scala penale si trovano diminuite.

E per questi sciagurati sarebbe stato anche peggio.

Essi non avrebbero più potuto dopo tanti anni di separazione e fors'anco di abbandono, trovare di nuovo nella società che hanno gravemente offesa alcun legame di affetti, alcun vincolo di famiglia. Nessun interesse più li può congiungere col movimento di uomini e di cose nel quale si troverebbero ad un tratto lanciati. Da una parte l'amarezza di atroci disinganni, dall'altra lo scampiglio e il terrore che ospiti inattesi vengano a gettare nel consorzio dei congiunti e nella società.

Commosi dai pericoli e dai timori che questo provvedimento avrebbe indubbiamente recato noi abbiamo accettato che l'applicazione si facesse nei limiti di quelle quattro proposizioni di cui avete inteso la lettura.

Che se il fatto non costituiva più reato, allora naturalmente si dovesse cessare di diritto l'esecuzione o gli effetti della condanna;

che la commutazione della pena nei casi stabiliti dalla legge, avesse luogo ma con quelle cautele che valessero ad eliminare anche in questo caso ogni pericolo ed ogni timore, e fosse questo serbato alla legge transitoria;

che lo stesso si dovesse dire della computazione del carcere preventivo ad ogni precedente condanna, e, finalmente, che anche nei casi, in cui l'azione penale si fosse a termini della nuova legge trovata estinta; questo provvedimento si dovesse applicare ai fatti anteriori per i quali era seguita la condanna.

La ragione di questa ultima disposizione la troviamo nel concetto stesso che impone la desistenza dall'esecuzione delle condanne nei casi in cui la nuova legge abbia cancellato dal novero dei reati il fatto che vi aveva dato ragione. Perché si possa precedere ad una condanna è necessario non solo che il reato sia stato commesso, ma che l'azione per procedere sia viva, ora se è vero che cessa la condanna quando la nuova legge cessa di condannare come reato il fatto che vi ha dato luogo, lo stesso deve dirsi quando secondo la nuova legge, mancasse l'azione per procedere.

Stabilita la nozione del reato, alcune modifica-

zioni sono state proposte relativamente agli stranieri, e così in ordine al reato in rapporto al luogo in cui fu commesso.

È inutile che ne parli; nessuno degli oratori ha creduto di contraddire alle proposte che vi stanno sotto gli occhi, e poichè il ministro ha creduto di dichiarare che esse venivano da lui accettate non importa di fare alle medesime alcun commento.

Veniamo ora alla parte più interessante e caratteristica del nuovo Codice, al sistema cioè delle penalità, che fu con tanto accanimento combattuto e dall'onorevole Chimirri e dall'onorevole Spirito e dall'onorevole Ferri e da altri non pochi dei nostri colleghi; sistema di penalità, del quale io non so se siasi riuscito a censurare maggiormente la creduta e vantata mitezza, o il maggior preteso rigore.

Mentre infatti da una parte si rimproverò che le pene fossero troppo miti, dall'altra parte invece si giunse a protestare in nome dell'umanità contro un preteso brutale rigore che ha stabilito la segregazione cellulare, alla cui prova, si diceva, non c'è mente vigorosa che possa resistere. Dinanzi a queste contraddizioni che non possono essere che il frutto di gravissimi errori sarà bene che i fatti siano chiariti.

La pena di morte sarà abolita. L'Italia consacra la sua unificazione legislativa con un'opera santa di umanità. Essa affronta con la coscienza serena questa grande responsabilità, ma intende di non affievolire con ciò il grande magistero che spetta ad ogni popolo civile.

Essa sente la necessità di sostituire alla pena di morte qualche altra pena, la quale spieghi la maggior potenza intimidatrice, e non escluda neppure l'alto concetto dell'emenda che viene a mancare.

Che cosa si è sostituito? L'ergastolo.

Dopo questa pena, che costituisce il sommo della scala penale, si discende ad altre pene temporanee.

La pena gravissima che viene sostituita al patibolo è l'ergastolo, che altri paragonò ad una tomba di vivi, ma che senza ricorrere ad un linguaggio immaginoso presenta il massimo rigore delle pene per la privazione perpetua della libertà, per la segregazione, e per il regime disciplinare di lavoro e di silenzio.

Si parlò di deportazione. Fu esclusa, e perchè invece di essere pena intimiditrice apre per i più malvagi la speranza di una vita avventurosa, e perchè in ogni caso verrebbe a gravare il bilan-

cio di una spesa che da nessun proporzionato vantaggio può essere bilanciata.

Vengono in seguito le pene temporanee.

Queste pene o colpiscono il delinquente nella sua libertà, e sono la reclusione e la detenzione o lo colpiscono nel suo patrimonio, o nella sua attività economica ed anche nella considerazione sociale. Queste pene sono le multe o l'ammenda, la sospensione o l'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio di un'arte o di una professione, o nella repressione giudiziale od anche nella vigilanza speciale della polizia.

Delle pene temporanee che colpiscono il malfattore nella sua libertà dopo l'ergastolo è quella della reclusione.

In questa pena della reclusione vi sono due momenti, v'è il momento della segregazione cellulare continua; v'è lo stadio nel quale la segregazione è solamente notturna e lungo il giorno il condannato deve attendere ad un lavoro in carcere.

Ora l'onorevole Chimirri si è scagliato contro questa prima parte ed ha trovato esagerato assolutamente questo primo periodo: primo periodo che si disse determinato un tempo da un pensiero di carità viene oggi invece a costituire più che un'afflizione un mezzo di esasperazione che può trarre a gravissimi danni. Ebbene l'onorevole Chimirri, a mio avviso, non ha inteso il vero carattere della penalità. Egli non ha compreso ciò che tutti i cultori delle discipline carcerarie tutti coloro che hanno studiato l'efficacia delle pene nell'alto loro ufficio di riparazione morale e di emenda hanno concordemente accertato.

Noi che consideriamo il reato come il prodotto di una volontà e di una coscienza dominata da un impulso malvagio noi crediamo che vi è un primo periodo in cui è possibile richiamare la riflessione del delinquente a sè medesima, di attrarlo alla considerazione dell'offesa da esso recata alla legge e del danno che egli ha cagionato alla società, di scuotere la sua coscienza e richiamarlo a quei sentimenti che non sono sempre spenti; di farlo, in modo che egli, pensando a ciò che ha fatto, senta il dovere di espiare la pena, di pagare il suo debito e di riconciliarsi in tal modo e con la sua coscienza, e con la società. E questo periodo di vera e seria meditazione, onorevole Chimirri, è il più prezioso perchè il delinquente in cui vi è ancora una forza morale ne esce purificato perchè convinto della giustizia con cui fu colpito.

Io ho qui fra le mani un libro preziosissimo scritto dal fratello di un nostro onorevole collega,

da Vincenzo Garelli, uomo di molta mente e di molto cuore, didattico insigne e che lasciò scritto un breve ma prezioso opuscolo *delle pene e delle emende*, in cui appunto questo studio psicologico è fatto con sottile acume e nel quale egli riesce a rivendicare il grande, l'immenso vantaggio di questa segregazione, la quale, temperata nella sua asprezza dalla presenza di persone amorevoli e buone che facciano sentire all'orecchio del delinquente una parola soave di pace e di perdono può facilmente conquistare molti cuori efferati, e molte coscienze traviate, al sentimento della pietà e della ragione.

In questo primo periodo si viene a raggiungere appunto uno dei grandi scopi della pena, che non è quello soltanto di infliggere un male per il male, ma quello di fare che il delinquente, dall'afflizione, a cui è condannato, prenda vigore e forza per rifarsi uomo.

Si dice dall'onorevole Chimirri che la durata eccede il termine, che in altre legislazioni fu stabilito.

Non è vero; secondo il Codice, questa pena è graduata in una proporzione, la quale non può dirsi eccessiva.

Non si tratta che di un sesto della pena, senza che possa mai eccedere i tre anni; quindi anche nelle più lunghe pene questo sesto è limitato ad un *maximum* che non pare eccessivo.

Non può essere minore di sei mesi, perchè un certo periodo di tempo è necessario, perchè l'esperimento benefico dia i suoi risultati, e i sei mesi sono dalla maggior parte dei regolamenti carcerari indicati come un termine conveniente.

Nei regolamenti del resto di parecchi Cantoni svizzeri questa pena è portata anche più oltre, in taluno di essi credo a cinque anni. In altri paesi, essa è lasciata all'arbitrio del direttore delle carceri.

Non era certamente prudente che il Codice, il quale stabilisce il carattere della pena, dovesse abbandonarla a un direttore di prigionieri; specialmente quando non si ha ancora un personale istruito, ed educato nel quale si possa avere sicura fiducia.

È evidente quindi che, nella misura, in cui è stata dal Codice stabilita, essa non è eccessiva.

Ed, in ogni caso, se essa tornasse a danno del delinquente, se la medesima potesse essere causa di malattia o di altro inconveniente alla salute, la prova può sempre essere mitigata, e quindi questo tempo di segregazione essere abbreviato.

La segregazione, così, intera e regolata diventa non solo un elemento moderatore della pena da

infiggersi al malfattore, in corrispondenza colla quantità di male, che il suo delitto ha cagionato; ma diventa ben'anche un mezzo di riparazione morale che esplica la sua efficacia nella coscienza del malfattore e può essere anche su lui feconda di grandi risultati.

Nè si dica che, con ciò, abbiamo portato un sistema complicato di pene, così diceva l'onorevole Chimirri. Così accennava l'onorevole Spirito.

La semplificazione non poteva essere maggiore.

Noi possiamo dire di non avere che un solo genere di pena carceraria: la reclusione, la quale si rende più afflittiva con la segregazione di maggior durata, nell'ergastolo; si mitiga con la segregazione di minor durata, nella reclusione, cioè nelle case di forza; e si mitiga ancora nella detenzione, la quale non ha questo periodo di prova, ma ha quello della segregazione notturna determinata da ragioni di sicurezza, di moralità, e l'obbligo del lavoro.

La pena si presenta sotto un solo aspetto, con un solo carattere; non come nell'antico Codice che, oltre la pena di morte, aveva il bagno penale, con la degradante catena; aveva la reclusione, con le sue celle di segregazione; aveva la relegazione, nelle casematte e nei fortilizii e ciò oltre a tutte le altre pene sussidiarie che anche il Codice attuale ha conservato.

Questa semplificazione esiste in modo, da rispondere anche a quell'altro concetto che fu espresso: del bisogno, cioè, di aver presto allestiti i nostri stabilimenti penitenziari.

Non è certamente oggi, qui, dinanzi all'opera di un Codice, che noi dobbiamo portare una miserabile questione di quanto possa costare una cella a preferenza di una camerata. Ma ove la questione non si sollevasse oltre i limiti del tornaconto e del bilancio, vi direi che, dalle valutazioni fatte dal nostro direttore generale, noi sappiamo che non sono nè i 50, nè i 60 milioni, di cui parlava l'onorevole Ferri, che possano occorrere; ma che, a mutare gradualmente i vari stabilimenti penali che già possediamo; a volerli adattare ai nuovi ordini di pene, che furono dal Codice stabiliti, bastano i 13 o i 16 milioni. E la riforma si può compiere in un termine abbastanza breve, ben sapendosi che la applicazione delle nuove pene deve farsi gradualmente, d'anno in anno.

Gli antichi condannati del resto possono senza offesa alla legge continuare l'espiazione delle antiche pene e la legge transitoria che il Governo emanerà, potrà prescrivere un metodo di passaggio

che permette la costruzione di tutti quegli stabilimenti, che possono occorrere.

Io non vi parlerò qui nè del sistema graduale di passaggio da una pena più grave ad una pena più mite, nè degli stabilimenti intermedi, nè della liberazione condizionata. Sono questioni che hanno da molto tempo resistito a tutte le critiche, e la di cui attuazione non è come si disse la conseguenza di un sentimentalismo malsano, ma è invece la prudente applicazione di un provvedimento di sicurezza e di cautela per le società.

Un'ultima parola sopra quest'argomento, relativo alle pene.

L'onorevole Chimirri avrebbe voluto che la pena della reclusione, e quella della detenzione non cominciasse che dai sei anni, e che fino ai sei anni si dovesse ripristinare la pena del carcere. Perchè ciò? Questo nel concetto suo non può certamente essere giustificato dall'opinione che la pena del carcere abbia rispetto al pubblico un valore superiore a quello della reclusione ed a quello della detenzione. Io questo non lo posso immaginare.

Egli disse che le minori delinquenze non si possono distinguere per maggiore o minore impulso di malvagità che abbia determinato il malfattore. Quindi nessuna ragione di applicare a queste minori delinquenze la reclusione.

Ma l'onorevole Chimirri sa benissimo invece che anche nelle minori delinquenze la maggiore o minore brutalità, la maggiore o minore malvagità dell'agente si può facilmente distinguere.

Anche nel ladruncolo, o nel tristo il quale dà la sua prima coltellata, la brutalità e la malvagità dell'animo può manifestarsi con caratteri diversi di maggiore o minore brutalità.

Non vi è quindi ragione, come già dissi, perchè queste due pene, che possono essere somministrate in piccole frazioni senza che perdano del loro rigore siano surrogate da altre pene di nuova creazione.

Nè, a volerle applicare, occorrono di maggiori spese per la creazione di stabilimenti speciali, giacchè queste minori pene possono benissimo essere scontate nelle carceri mandamentali, nel modo stesso che nelle carceri giudiziarie si sconta la pena della reclusione non maggiore di un anno diminuendone però la durata in ragione di due giorni ogni tre giorni di pena.

Dopo di avervi parlato delle pene, onorevoli colleghi, non mi rimarrebbe che di parlarvi delle questioni relative all'imputabilità ed alle cause che la escludono o la diminuiscono.

Non vi fu a questo riguardo un vero e sostan-

ziale dissenso. Le difficoltà che vennero opposte da alcuni non si riferiscono che alla formola dell'articolo 47 che si dice meno esatta. Ma anche coloro che più avversano la formola accettata dalla Commissione non sono d'accordo. Taluno di essi predilige la formola Toscana che a base dell'imputabilità, pone la libertà di elezione; altri, come l'onorevole Chimirri, vorrebbe quella del Codice del 1859 emendata nel senso di stabilire che la forza irresistibile che toglie o diminuisce l'imputabilità debba essere esterna.

Non entrerò in questo campo. Le formule che furono presentate e che vennero dalla Commissione esaminate, non potevano togliere ogni dubbio, ogni difficoltà. La Commissione quindi si attenne a quella che, proposta dal ministro, parve meglio rispondesse alla natura delle cose, e meglio escludesse il pericolo cui hanno dato luogo le formole dei vecchi Codici contro le quali si è tanto reclamato.

Oggi la formola generica della forza irresistibile della quale si è fatto tanto abuso, più che dagli avvocati, dai censori, è scomparsa, e si cesserà, speriamo, dal calunniare la giustizia imputandole dei verdetti immaginari o dei quali non si è talvolta compreso il significato, e ciò nello scopo di dimostrare che la forza irresistibile era la pania alla quale si allettavano i giurati.

Ciò che posso consentire coll'onorevole Chimirri e coll'onorevole Spirito si è che si possa ancora studiare, perchè quel concetto che pare ci è comune, di stabilire cioè l'imputabilità sul fondamento della volontà e della coscienza, risulti espresso da una formola anche più rigorosamente esatta.

Ma mentre ci proponiamo a studiare questa nuova formola, mentre siamo d'accordo nel pregare l'onorevole ministro di volere assecondare questo nostro desiderio, dobbiamo però riconoscere che quella che è stata accolta nell'articolo 47, è per ora a preferirsi ad ogni altra perchè più facile ad essere compresa, mentre riassume, con molta precisione i due elementi che per comune consenso costituiscono la base dell'imputabilità giuridica.

Altre osservazioni, egregi colleghi, non credo di dover fare per ciò che riguarda la parte generale del nuovo Codice.

La Commissione fu nello studio di questa prima ed importantissima parte guidata da identici criteri e per quanto si riferisce ai principii generali che hanno informato il primo libro del nuovo progetto non vi fu in sostanza alcun profondo dissenso, come nessun profondo dissenso si è mani-

festato nella Camera. Tutti hanno concordemente riconosciuta la necessità di rinvigorire l'azione della giustizia, senza ricorrere ad un soverchio rigore di pene. Tutti hanno riconosciuto che queste pene dovessero essere *afflittive* e ad un tempo *emendatrici*. Tutti hanno riconosciuto che nessuno dovesse rispondere in via penale delle offese alla legge se non in quanto avesse commesso la infrazione colla coscienza e colla volontà di delinquere.

Passerò quindi ad esaminare alcuni degli appunti più gravi che furono oggetto alle disposizioni contenute nella parte speciale.

E qui seguendo sempre l'ordine cronologico, io m'incontro prima di tutto nell'articolo 101 del Codice penale.

L'articolo 101 del Codice penale, onorevoli colleghi, è diretto a tutelare l'integrità e l'unità della patria contro gli attentati che potessero essere contro la medesima commessi.

Havvi forse reato più grave e che raggiunga una maggiore intensità di danno sociale quanto quello di chi attenta ad assoggettare la patria al dominio straniero ovvero ad alterarne l'unità? A meglio chiarire però quando i propositi paricidi vengano ad assumere il carattere di delitto e di delitto punibile con la maggiore delle pene abbiamo creduto che l'articolo 101 dovesse esser formulato nel senso che sia punito con le pene dell'ergastolo chiunque *intraprenda atti di esecuzione diretti* a sottoporre lo Stato od una parte di esso al dominio straniero o ad alterarne l'integrità e l'unità.

Questo articolo che associa l'affermazione del diritto nazionale alle sanzioni di una pena contro colui che osasse di attaccarlo, questo articolo valse invece a provocare una quantità innumerevole di reclami. Per parte dell'episcopato italiano, sono come voi sapete pervenute alla Camera parecchie rappresentanze che si riferiscono a questo primo articolo di legge, delle quali sono in obbligo di riferirvi il contenuto.

L'episcopato italiano, ha reso omaggio alla Camera italiana presentando alla medesima le sue istanze e i suoi reclami: i vescovi italiani hanno usato di un loro diritto, e sebbene parecchi di essi dimenticando che noi siamo qui per giudicare nella serenità delle nostre coscienze degli alti interessi della nazione abbiano creduto di dare a queste loro petizioni la forma poco convenevole di una protesta, non perciò lasceremo di esaminarle e ponderarle.

Comincerò dall'episcopato delle provincie meridionali. (*Segni d'attenzione*).

I vescovi delle provincie meridionali vengono a voi dichiarando che compiono *il loro debito presso Dio e presso il popolo credente*. Essi vi eccitano, onorevoli colleghi, a ponderare *le leggi che state per sancire, le quali mai non potranno riescire al bene comune se non sono secondo Dio*. Essi soggiungono che *disgraziatamente nel disegno di Codice che dovrà discutersi in Parlamento si incontrano alcuni articoli che contrastano in vario modo con la religione di Gesù Cristo e con la santa e nobile libertà della Chiesa sua*.

Ora quali sono, secondo la rappresentanza di questi vescovi, le disposizioni del Codice penale che contrastano alla religione ed alla libertà della Chiesa?

Essi non dubitano di affermare che questa grave offesa alla religione ed alla libertà sta prima di tutto nell'articolo 101, come quello che, sotto l'apparenza di difendere l'unità d'Italia, **TENTA DI SOFFOCARE LA QUESTIONE ROMANA**; " nè, soggiungono, le modificazioni portate dalla Commissione parlamentare chiariscono abbastanza le cose, e bastano a rassicurare gli animi; la si vuole soffocare impedendo se non al Papa, almeno ai vescovi e ai cattolici italiani di rivendicare la necessaria assoluta, reale indipendenza e libertà del Romano Pontefice.

" Ora ciò è, essi continuano, supremamente ingiusto, e non può avere altro effetto che di prolungare ed inasprire indefinitamente un dissidio micidiale, che offende e conculca continuamente il padre di tutta la cristianità, turba le coscienze, riesce a rovina di tante anime a noi affidate, ed infine conduce all'assurdo di offendere l'unità d'Italia nel disprezzo della sua santa religione. "

Si soggiunge " che quando il Codice penale fosse approvato intero come è, quella questione Romana per la quale *voi stessi non siete d'accordo (Oh! oh!) onde vari di voi fanno vari e diversi disegni*, dovrebbe essere risolta dal timore dell'ergastolo a vita, e dal forzato silenzio di non so quanti cattolici. "

Si dichiara finalmente che, contro questa disposizione dell'articolo 101, si protesta vivamente, come si protesta contro gli articoli 173, 174 e 175 del Codice penale, diretti come sapete a reprimere gli abusi che fossero commessi dai ministri dei culti nell'esercizio del loro spirituale ministero.

Alle rimostranze dell'episcopato delle provincie del Mezzogiorno, tengono dietro quelle dell'episcopato piemontese e dell'episcopato ligure. Anche per essi le disposizioni dell'articolo 101 sono lesive della libertà della Chiesa.

" Ecco si vuole, essi dicono, opprimere di minacce il Clero cattolico, legargli le mani per soffocare la questione romana.

" Ma una questione, quanto è grande, straordinaria, patriottica, mondiale come è la presente, che involge il sommo pontefice e il nostro paese sa di improvviso il volerla soffocare...

" Se a chi, si soggiunge poi, in nome della religione domanda ciò che è indispensabile bisogno della Santa Sede è turata violentemente la bocca, se è data la galera, la questione volendosi troncata, non si scioglie punto. È soffocato chi piange, soffocato chi grida ed intanto la questione supremamente religiosa che occupa gli animi arcor più fortemente negli animi, grida e piange. Ma viene quel periodo delle interruzioni dolorose; quando nella lotta è fatto entrare il silenzio dei deboli; *quel silenzio forzato prepara lo scoppio dei clamori altissimi che debbono essere ascoltati poi*..

" Le Carte politiche d'Europa, si soggiunge, hanno già preso di troppe macchie e scalfiture per la libertà di azione disdetta all'ordine morale per le violenze bandite contro la Chiesa. E vedete che gli articoli del Codice penale, i quali noi troviamo così oltraggiosi al clero, trascinano anche nell'oltraggio i cittadini laici dove alla causa del clero si diano compagni. Lo proclama l'articolo 101. "

Anche la rappresentanza dell'episcopato piemontese censura e condanna gli articoli 173 e 174. Di cui ho già tenuto parola, e chiede che siano respinti.

L'episcopato sardo anch'esso dice che il Codice penale contiene articoli con i quali il ministero religioso viene ad essere punito dalla legge comune ed assoggettato a pene che non si infliggono agli altri cittadini neppure per reati più gravi, come sarebbe per lo stesso omicidio. I vescovi della Sardegna dicono di parlare nel nome della giustizia, della verità e della dignità umana, richiamando la vostra attenzione, affinché, prima di approvare, col vostro voto, gli articoli formulati contro i pretesi abusi del clero, voi li facciate oggetto di serio esame.

I vescovi della Sardegna sono concordi nel protestare contro il Codice penale, scongiurandovi per amore di Dio che dovrà tutti giudicarvi, e pel bene della nazione a volerlo respingere.

I vescovi della Toscana, con più mite parola, vengono a trattare il grande argomento dichiarando che essi non fanno che ispirarsi agli ammaestramenti che loro sono dati da personaggi,

che non possono a meno di esser circondati dalla vostra più grande considerazione.

Ma poi soggiungono che:

“ Se un falso allarme fosse quello che attribuisce un odioso e illiberale significato alle ispirazioni del Codice da noi accennate, e avesse certo fondamento la speranza che fanno concepire le misurate parole del ministro guardasigilli e del relatore della Commissione parlamentare, nelle rispettive loro relazioni, non isfugge in tal caso a voi ai quali si inculca il dovere di discutere, articolo per articolo, la proposta di legge, non isfugge all'onesta avvedutezza vostra la necessità di escludere dalle formule della legge la possibilità di una mala interpretazione. (*Commenti*).

“ Da certe espressioni che si leggono in una disposizione di esso Codice sembra che vogliasi imporre il silenzio, sotto la massima delle pene, a chiunque, fosse pure con l'onesto intendimento di conciliare insieme i doveri di cattolico e di cittadino, amasse propugnare la necessità di far ragione ai noti reclami del romano Pontefice e di tutto intero l'episcopato cattolico. Se questo fosse, soggiungono e non potrebbero da qui innanzi i vescovi d'Italia farsi eco della parola pontificia, unirsi ai confratelli dell'altre nazioni per sostenere e difendere i diritti del comun Padre e Pastore, che son pur quelli di tutta quanta la Chiesa; dovrebbero essi, con un mutismo indegno del loro carattere, lasciar passare liberamente attraverso il loro gregge un soffio micidiale, che, a poco a poco, getterebbe nel massimo discredito l'augusta maestà del romano pontificato: e il Clero, e gli stessi buoni e zelanti cattolici non potrebbero raccogliere e diffondere tra i loro cittadini la parola pronunziata dalla Cattedra di san Pietro. Qui il principio cattolico della piena e suprema potestà pontificia di provveder liberamente alla disciplina e al regime della Chiesa universale è gravemente offeso, essendochè con esso regime sia intimamente connessa la rivendicazione pel romano Pontefice di un'effettiva sovranità, non per ambizione, nè a scopo di terrena grandezza da lui reclamata, ma come vera ed efficace tutela della sua indipendenza e libertà. ”

Dopo di questa parte essi dichiarano che non è scinder l'unità della patria lo studiare i modi onde conservarne illesa l'unità religiosa, non può esser delitto contro la madre patria italiana volerli conservata una “ istituzione sorta per vie legittime e spontanee, che ha per sè un possesso pacifico ed incontestato di dodici secoli, che contribuì potentemente alla propagazione della fede

e della civiltà, che si è acquistata tanti titoli alla riconoscenza dei popoli...; nè, perchè una serie di violenze e d'ingiustizie è giunta ad opprimerla, possono dirsi cambiati, riguardo ad essa, i disegni della Provvidenza. ”

I vescovi toscani dicono che non può essere delitto indurre nelle menti degli italiani la convinzione che Massimo d'Azeglio esprimeva con queste parole: “ Il Capo della Chiesa deve avere, e, credetelo, l'Italia vuole che abbia, il nome, la indipendenza, la grande ed eccezionale posizione di un Sovrano; egli deve risiedere *solo* a Roma sulle rovine di due antichità che illumina e che protegge la maestà della tiara; e Roma deve essere sempre in comunicazione libera e diretta col mondo intero. ”

Non poter essere delitto contro la patria affermare con Gino Capponi: “ Io credo che il Papa deve avere una città in cui non v'abbia persona al disopra di lui, che questa città deve essere Roma, e che Roma sarebbe una cattiva capitale per l'Italia. Credo fermamente queste tre cose già da molti anni, e le ho dette ben alto, quando nessuno voleva intenderle. ” Che più? Essi soggiungono; sarà dunque d'ora innanzi delinquere contro la patria il sottoscrivere alla tesi che lo stesso presidente dell'odierno regio Ministero sosteneva innanzi alla Camera dei deputati, quando esprimevasi in questa guisa: “ Aveva ragione il generale La Marmora di non poter comprendere *la simultanea presenza del Re e del Papa a Roma*. Uomo logico come egli è, e buon cattolico come tutti lo crediamo, non può immaginarsi come queste due potestà possano funzionare nella stessa città senza che tra loro nasca un attrito. Il Pontefice romano, quale oggi è costituito, non può divenir cittadino d'un grande Stato discendendo dal trono su cui lo venera tutta la cattolicità. Bisogna che sia principe e signore *in casa sua*, a nessuno secondo. ”

Si lasci, dunque, anche all'episcopato italiano libertà di parola in materia che altamente interessa il bene della religione e della patria; si lasci al clero, ai pubblicisti cattolici libera la difesa di ciò che, per dovere e per intimo convincimento, proclamano necessario al bene comune; non si affermi chiusa una formidabile disputa, quando già si è affermato con l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che “ la presenza del Papa nell'eterna città sarà sempre una circostanza atta ad impedire che sia sciolta la questione romana. ”

Finalmente vi è la protesta di S. E. il vescovo di Crema, e del vescovo di Mantova, i quali pro-

testano, con tutto l'animo, a nome del clero, contro gli articoli 101, 173, 174, ecc.

Ciò premesso, devo prima di tutto osservare che di queste petizioni talune si presentano munite di firme autografe, ma talune altre contengono soltanto l'enunciazione che le firme originali dei sottoscrittori sono depositate negli archivi delle cancellerie degli arcivescovi.

Il concetto generale al quale si ispirano tutte queste rimostranze di una gran parte dell'episcopato italiano si riassume sostanzialmente nel ritenere che l'articolo 101 sancisca ingiustamente delle pene contro coloro, che attentano od eccitano altri ad attentare all'unità ed all'integrità della patria, e sotto il pretesto che vi è, come essi dicono, una questione romana, essi vorrebbero impuniti tutti coloro che, in nome di essa, venissero a cospirare contro la patria; che gli articoli 173, 174, 175, contengano, a danno della libertà del clero, inique ed opprimenti vessazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il clero non può a meno, secondo essi dicono, che trovarsi in lotta con certe leggi le quali vengono a negare alla Chiesa quella libertà, che le è necessaria. In queste lotte il clero non cederà.

A queste violenti declamazioni fu data ampia risposta dagli egregi oratori, che hanno parlato su questo argomento, e più specialmente dall'onorevole ministro guardasigilli. Non posso aggiungere che una sola parola: non vi è per noi una questione romana. (*Benissimo!*)

Chiunque attenti alla integrità della patria, chiunque, e non v'è altezza di uffici, nè di dignità, che lo copra, è uguale dinnanzi alla legge, e deve dalla legge essere colpito. (*Benissimo!*)

È egli possibile che vi sia chi ardisca di chiedervi di poter impunemente attentare alla integrità della patria?

Io vi propongo di respingere energicamente le petizioni; specialmente per ciò che riguarda la prima parte, esprimendo così il disgusto che ha prodotto negli animi nostri, che produrrà nell'animo di tutti gli italiani la minaccia che non si è dubitato di sollevare nella rappresentanza specialmente dall'episcopato piemontese.

Esso non dubitava, lo noto con dolore, di scrivere che, nella solitudine del dolore, si ammucchiano le ire che divampano poi a rivolta. No il triste vaticinio cadrà a vuoto. (*Benissimo!*)

Rimane la seconda parte. Delle rimostranze che sono dirette contro gli articoli 173 e seguenti relative agli abusi che i ministri di qualunque culto possono commettere, voi avete inteso come tutti i Codici contengano prescrizioni conformi;

come queste prescrizioni non si rivolgano che contro i ministri del culto che dolosamente abusino del loro ministero adoperandosi contro le costituzioni e le leggi, non attacchino la libertà della Chiesa, ma colpiscano coloro che la convertono in licenza, e come, col colpire i malfattori, si renda omaggio alla vera e santa virtù religiosa.

Però questi articoli, lo riconosciamo, possono essere emendati in modo che abbiano ad assumere un carattere di maggior proprietà ed esattezza.

Io credo che la Camera italiana debba respingere i voti dell'episcopato che intendono a voler esclusi dal Codice gli articoli sovra indicati, ma abbia, non ostante queste petizioni, a prendere atto delle dichiarazioni del ministro che egli cioè curerà una miglior dicitura degli articoli stessi la quale più esattamente concreti le varie infrazioni che si sono volute considerare e che si ha il diritto di punire. (*Benissimo!*)

Queste sono le conclusioni che io presento al voto della Camera: respingere in modo assoluto le petizioni nella prima parte, e rispetto alla seconda prendere atto delle dichiarazioni del ministro, che troverà cioè una formula più semplice, più chiara, più precisa che concreti meglio il pensiero del Governo. (*Bravo! Benissimo! — L'oratore si riposa per 10 minuti.*)

Presidente. Onorevole Villa, ha facoltà di riprendere il suo discorso.

Villa, relatore. Riprendendo il mio esame, ripeto che non intendo rispondere a tutte le varie e numerose proposte, che furono presentate e che io classificherò in due distinte categorie: proposte, le quali tendono ad esplicitare, con forme più esatte, il concetto del proponente; proposte, le quali combattono, radicalmente, le disposizioni del progetto. Delle prime, il ministro ha dichiarato di tener conto; delle seconde, egli ha indicato sommariamente quali sono quelle, nelle quali egli concorda, salvo quelle ulteriori determinazioni che da lui potranno essere prese dopo che egli avrà consultato la Commissione che sarà chiamata dal Governo a compiere il lavoro finale di coordinamento.

Fra le proposte che si presentano, a mio avviso, dettate da ragioni evidenti di ordine e di giustizia, sono quelle che riguardano specialmente le infrazioni che erano comprese nella legge sulla stampa, e che si riferiscono alle offese all'onore e al buon costume. Delle prime trattò, con elegante discorso, l'onorevole Torraca. Accenno a questa questione, perchè troppo importa che venga a cessare il conflitto tra le disposizioni della legge sulla stampa e quelle del Codice penale. E troppo

importa che, in ciò che si riferisce ad un così grave argomento, siano tolti gli equivoci, e la parola della legge possa avere tutta la sua efficacia e tutto il suo rigore.

La legge sulla stampa considera e punisce le infrazioni che si commettono col mezzo della stampa, e fra queste anche le offese che si recano alla considerazione personale di un cittadino; la diffamazione e le ingiurie. La giurisprudenza delle nostre Corti potè, dopo molte difficoltà e molti contrasti, determinare il vero carattere della diffamazione e della ingiuria, dichiarando che essa non ha l'indole speciale, di un'infrazione alla disciplina della stampa, ma non può altrimenti considerarsi che come un reato comune, che si compie collo strumento della stampa, e che quindi, per la maggior pubblicità e diffusione che gli viene dalla stampa impresso, vuol essere ritenuto anche più grave e passibile di maggior pena.

Ed io credo che lo svolgimento che la giurisprudenza diede a questo concetto sia conforme alla ragione.

Non si può non riconoscere che colui il quale volontariamente, dolosamente, lacera ed offende la reputazione di una persona, lacera ed offende il maggiore dei beni che un cittadino possa possedere. Lo faccia col mezzo della stampa, o lo faccia con qualunque altro mezzo di pubblicità, esso commette un reato, e non altrimenti di colui che percuote, ferisce o ruba, commette un reato il quale non può a meno che essere considerato come un reato comune. Nè per aver adoperata la stampa, ne viene che il reato da lui commesso assuma un carattere diverso; egli ha scelto quello strumento che ha creduto più appropriato allo scopo, uno strumento che serve meglio all'offesa, che la decupla, che la centuplica, che si diffonde in ogni parte del paese, che viene ricercato e letto da un infinito numero di persone.

Il diffamatore non può quindi, in ragione dello strumento che venne da lui adoperato, meritarsi una considerazione speciale. Colui che diffama, che volontariamente diffama, che di proposito diffama e lacera il maggior bene d'una persona, quello dell'onore, è diffamatore sempre, qualunque sia il mezzo, qualunque sia lo strumento materiale del quale si serve.

L'onorevole Terraca rappresentava il caso speciale del pubblicista il quale, nell'alto intendimento che lo muove di promuovere il bene sociale, di illuminare la coscienza pubblica, di farsi custode e rivendicatore della pubblica moralità, esamina, discute, censura, e può, nell'esercizio del delicato

suo ministero, essere tratto a toccare le qualità personali di un cittadino, ed essere accusato di diffamazione. Come potrete confonderlo col diffamatore che obbedisce ad un impulso malvagio e brutale? Come potrete voi esporre costui al pericolo di un giudizio che può conchiudersi colla condanna da uno a cinque anni di reclusione? Io non mi occuperò del singolare raffronto che l'onorevole Terraca ha fatto tra il giornalista e l'avvocato e mi limiterò a porre la questione nella sua più semplice espressione. Nello scritto del pubblicista, il giudice riscontra o no i caratteri della diffamazione. Se colui che ha scritto, ha scritto perchè voleva colpire un uomo, togliergli la pubblica stima, gettare nel fango la sua riputazione, allora costui è un diffamatore, qualunque sia la veste colla quale si presenti, qualunque sia la divisa che egli assuma per tentare di trasformarsi in un sedicente apostolo di verità; ciò non farebbe che aggiungere alla sua reità una maggior nota di immoralità: l'ipocrisia.

Il caso di un pubblicista il quale non sia mosso che da un alto sentimento di pubblica moralità, che scriva senza impulso di odio, e senza alcun proposito di entrare nell'inviolabile dominio della vita privata non presenta, onorevole Terraca, alcuna figura di reato. Anche quando egli eccede, trova un riparo contro le pene comminate dal Codice nel difetto di uno dei sostanziali elementi del reato, la intenzione.

La diffamazione è determinata da ciò che i giurati chiamano *animus iniuriandi*. In esso la caratteristica della diffamazione e dell'ingiuria.

Quando manca questo carattere non vi è diffamazione. *Iniuria* dicevano i giureconsulti Romani *ex affectu facientis*. La stessa imputazione che, in certi casi, appare ingiuriosa e merita pena può sotto la diversa determinazione dell'animo, assumere il carattere di onesta censura, di incensurabile esortazione, di consiglio. Non si tratta quindi in questo caso di reato.

I reati del resto che sono propriamente reati di stampa e riguardano la manifestazione del pensiero, attingono i loro elementi da un ordine di fatti, il quale non può essere valutato che, con caratteri assolutamente variabili di tempo, di luogo e di persona.

La diffamazione e l'ingiuria non appartengono a questi reati; la diffamazione e l'ingiuria esistono sempre quando la penna si converte in pugnale, e colui che scrive, scrive per uccidere un uomo. Colui che impugna il flagello della pubblica censura con animo sereno, senza intendimenti di nuo-

cere, costui non commette nè diffamazione, nè ingiuria.

Lasciate dunque che il Codice colpisca il diffamatore; con ciò non avrete fatto altro che rendere più libero ed elevato il magistero della stampa. (*Bene!*)

Ho detto che questa era la questione che la Commissione con speciale raccomandazione aveva portato alla considerazione del ministro, perchè togliendo appunto questa parte dei reati dalla legge sulla stampa e portandola nel campo dei reati comuni, noi intendevamo che bene si determinasse che i caratteri essa li attingeva da quelle norme d'imputabilità le quali sono specificate e designate dal Codice penale, dal diritto comune e che quindi la consideravamo, come già la giurisprudenza costante di tutte le Cassazioni oggi la considera, come una vera offesa ai diritti individuali, ai diritti dei cittadini, un'aggressione diretta a questi diritti punibile con la legge comune. Io non so se l'onorevole Torraca insista nella sua raccomandazione; ma io gli faccio osservare che non vi possono essere criteri discretivi fra quelle due forme di manifestazione dei propositi ingiuriosi ad una determinata persona delle quali egli ha parlato.

È necessario ammettere che il reato di diffamazione e d'ingiuria attinge il suo carattere o la sua essenza dallo scopo con cui lo scrittore ha agito, e che non è che da questo intendimento, dall' "*animo iniurandi* " che esso assume forma e figura di reato. Posta nel Codice penale la figura della diffamazione e della ingiuria, rimane alla legge sulla stampa il vero carattere che le si conviene e che le si deve mantenere di una legge la quale regola le discipline delle stampe e punisce le manifestazioni del pensiero nell'ordine politico. Essa rimane quindi e storicamente e giuridicamente la legge che deve tutelare la prima e più grande delle rivendicazioni della nostra libertà e dei nostri diritti.

Non parlerò del duello intorno al quale la Commissione ha portato al progetto ministeriale profonde modificazioni delle quali fu elegante interprete l'onorevole Mancini. Non vi parlerò neppure delle nuove prescrizioni colle quali venne ordinata la materia degli scioperi, quella con cui vennero regolate le varie forme del falso. Mi limiterò ad accennarvi il voto emesso dalla maggioranza della Commissione contro il quale parlarono l'onorevole ministro e il deputato Massabò e che si riferisce il reato di *spergiuro*.

È questa una questione dottamente dibattuta dinanzi al Senato dai poderosi ingegni dei De-

falco e dei Pescatore e intorno la quale la Commissione ha dovuto ritenere che conveniva aver riguardo non solo a ragioni rigorosamente giuridiche, ma anche a considerazioni di opportunità.

La Commissione ha dovuto considerare che vi sono delle tradizioni che devono essere rispettate; le rispettava infatti il decreto luogotenenziale che estendeva alle provincie meridionali il Codice del 1859 facendo omaggio alle conquiste della scienza, al progresso della legislazione.

È impossibile il discernere il carattere del giuramento in materia civile massime quando esso è deferito dalle parti. L'appello che si fa alla coscienza del litigante non può essere considerato che, come un mezzo di troncamento la questione e quindi come transazione irrevocabile.

L'onorevole Demaria, giustamente, vi osservava in relazione a questo concetto come l'irrevocabilità di questa specie di transazione trovasse le sue conferme nelle prescrizioni dell'articolo 1370 del Codice civile, o rispettare le disposizioni della legge civile e dare quindi un'azione in cui il giudice sarebbe costretto di chiudere l'orecchio alla verità, in cui le conseguenze della condanna non potrebbero mai essere quelle della restituzione, conseguenza prima e necessaria di ogni azione penale, o violare le prescrizioni della legge civile dando al litigante il mezzo di farsi provocatore del delitto.

In ogni caso però un'azione circoscritta, un'azione che dovrebbe procedere incerta, un'azione malsana, la quale potrebbe spesso non riuscire ad altro che a danno dell'altrui semplicità, e dell'altrui imprevidenza.

La legge non è fatta per reprimere ogni atto che possa ritenersi immorale d'onde la sentenza della sapienza romana che in questa parte diceva: *Jurisjurandi contempta religio decum solum habet ultorem*.

Lasciate a Dio di vendicare questa che può essere un'offesa alla legge morale.

Ma dacchè alla parte che si dice lesa era possibile di evitare questa offesa; dacchè era possibile a lei di impedire che il malificio avvenisse non le era lecito di invocare altra giustizia che quella della divinità e della coscienza.

Tutta la questione viene quindi a restringersi in ciò che il giuramento in materia civile non può essere che un'appello alla coscienza e come tale insindacabile.

Escluso dal novero dei reati lo spergiuro, abbiamo creduto di dover pure non ammettere una

altra figura di reato di nuova creazione che vi venne proposta, quella cioè della insolvenza dolosa.

Noi ci siamo fermati dinanzi alle gravi difficoltà che presenta una esatta determinazione della figura del reato. Come, dove, quando può dirsi dolosa la insolvenza?

La insolvenza è per se medesima un fatto complesso che abbraccia e comprende i più svariati rapporti della vita civile ed economica. Come distinguere in questo caso la insolvenza dolosa dall'insolvenza prodotta dall'imprudenza, dalla imprudenza dalla colpa?

E d'altra parte quando dovrà verificarsi il dolo? Che cosa è il dolo nell'insolvenza?

In questa figura nulla vi è che non sia indeterminato, generico, non rispondente al concetto di un fatto delittuoso.

Dopo di avere spogliato la legge di ogni azione personale contro il debitore moroso, di aver bandito l'arresto per debito, di aver regolato, con più miti provvedimenti, lo stato del convenuto solvente, di avergli accordato il beneficio della moratoria, non era possibile aprire la via alla peggiore delle vessazioni, quella cioè di assicurare l'adempimento di obbligazioni civili con una sanzione penale.

Ciò era impossibile senza recare offesa alla ragione giuridica.

La Commissione fu quindi unanime nel voto che dovesse sopprimersi assolutamente dal Codice un reato che non è tale nè dinanzi alla ragione, nè dinanzi alla tradizione. E non è tale neppure dinanzi alla legge morale.

Ci fu fatto rimprovero, o signori, di non aver suggerito più miti disposizioni, in ordine a certi reati, che un elegante oratore disse: reati dell'amore. Egli raccomandò più specialmente al ministro di voler tener conto della fragilità umana, che tutti può sedurre, che tutti può far cadere.

Io credo che il Codice, in questa parte, abbia mantenuto una graduazione molto esatta e precisa; credo anzi che vi sia in questa parte un vero progresso, in ciò che la maggior parte di questi reati offendendo i più delicati sentimenti, non devono essere così facilmente abbandonati alla malsana curiosità d'un pubblico dibattito.

La legge ha dovuto considerare che non si poteva consentire che con inconsulti procedimenti si potesse rendere più infelice la condizione delle vittime innocenti sulle quali cade spesso il peso terribile del ridicolo e della crudele irrisione.

La legge ha impedito all'azione del Pubblico Ministero, di essere causa di più grave rovina. E quindi fu saggio provvedimento, provvedimento

che non posso a meno di lodare quello, che in questi reati, non si possa procedere, se non ad istanza della parte offesa.

Ma se si viene a fare appello ai nostri cuori e a invocare su questi reati il compatimento umano solo perchè tutti siamo proclivi al fallire e a tutti soccorre il bisogno di invocare la provvidenza che perdona, io devo dire all'onorevole De Renzi, che bisogna pensare che se vi sono degli esuli d'amore, questi esuli dell'amore lasciano dietro di loro delle vittime che piangono. Egli non ha visto che il sorriso dei colpevoli; io mi rimango invece a contemplare la desolazione delle pareti domestiche, funestate da amarezze senza fine. Egli ha pensato ai felici che libano alle tazze del piacere proibito, io parlo dei disgraziati che devono scontare le più terribili delle pene per tutta la vita. Pensi che questi reati sono quelli che funestano di più la pace delle famiglie; pensi che se per essi si fa appello a sentimenti di carità, vi è una voce che sdegnava di accoglierli sotto questa egida, perchè ha dinnanzi a sé la grande rovina, i grandi strazi, gli schianti di dolore che quei reati hanno cagionati. Bisogna temperare il sentimento dell'anima gentile e cortese, o meglio non vedere una sola parte del quadro. La società non può assolutamente disarmare le famiglie di ogni disciplina e deve necessariamente procurare che ogni qual volta a questo magistero si abbia a ricorrere, esso si presenti armato di quella severità che uguagli il danno morale e sociale che è stata prodotto.

Sento che dovrei ancora occuparmi di molte altre questioni, ma il tempo ci incalza ed io credo sia supremo dovere per noi di affrettare la soluzione di questo problema, che corona degnamente l'opera della unificazione legislativa italiana; edificio a cui abbiamo, con tanto amore e con tanta concordia, cooperato.

Però io non posso finire senza lamentare che non siansi rispettati da chi combatte l'accoglimento del Codice, certi riguardi che imponevano il più grande rispetto e non si sia dubitato di usare argomenti che non avrebbero dovuto, secondo il sentimento di tutti noi, ravvisarsi i più opportuni. L'onorevole Toscanelli ha creduto di dire soverchiamente radicale il Codice, perchè nella formola dell'articolo 112 manca l'epiteto di " Sacra „ alla persona del Re.

L'onorevole Toscanelli, che ama molto le forme, e che a queste sacrifica il più spesso la sostanza, doveva considerare che non è certamente in un Codice penale che si deve cercare la proclamazione degli alti attributi della per-

sona del Re. Questa proclamazione è fatta nel modo più alto e solenne nello Statuto, il quale, dopo aver dichiarato che la persona del Re è sacra ed inviolabile, segue poi a indicarne le prerogative senza aggiungere al nome del Re alcuno speciale attributo. E lo Statuto dichiara che *al Re* appartiene il potere esecutivo. *Il Re* nomina alle cariche. *Il Re* sanziona le leggi. *Il Re* può far grazia e commutare le pene. *Il Re* convoca le Camere, ecc. ecc. In nessuna delle disposizioni dello Statuto che proclama il principio che la persona del Re è sacra si è sentita la necessità di ripetere quell'epiteto; doveva esservi questa necessità per il Codice penale?

No; non vi è necessità che la legge lo ricordi ad ogni momento, perchè esso è nel cuore di tutti gli italiani, (*Benissimo!*) ed il consacrarlo nel Codice penale nulla vale ad aggiungere all'affetto ed alla riconoscenza che ci lega alla monarchia, nulla aggiunge a quel sentimento di venerazione di cui il nome del Re è circondato. (*Benissimo!*)

Non sono che i bigotti della Monarchia e che come i bigotti del Papato sono sempre pericolosi gli uni per il trono, gli altri per la religione, che possano scandalizzarsi della mancanza di un epiteto che noi non crediamo necessario di sussurrare fra le labbra ma che teniamo invece profondamente scolpito nel cuore e nel pensiero. (*Bene!*)

Il nome venerato di un'altra augusta persona fu pure mescolato in questa discussione. L'onorevole Chimirri non dubitava di trarre su questo terreno il nome dell'amata nostra Regina.

Ora come mai poteva egli preoccuparsi che non si fosse nel Codice penale stabilito una pena eccezionale per le offese contro la persona della Regina? Ma è egli possibile di immaginare che vi sia in Italia chi possa giungere a tale eccesso, cosicchè possa credersi necessario che la legge si armi di eccezionale severità contro l'offensore?

I Romani non scrissero pena per il *parricida*, potevamo noi credere possibile un reato di tale natura ed opporre contro di esso la pretesa efficacia di una pena eccezionale?

Stabilita la massima delle pena per gli attentati contro la persona del Re, contro il Reggente e contro il Principe ereditario nelle cui persone si riassume la vera rappresentanza della nazione, noi non potevamo a meno di stabilire una sanzione penale per le offese recate ai membri della famiglia reale. Ma questa sanzione non poteva essere quella stessa che era stabilita per il Capo dello Stato e non poteva d'altronde dar luogo a distinzioni fra i membri della stessa famiglia.

Le prescrizioni della legge penale non hanno

per ufficio di manifestare i sentimenti di devozione e di affetto che trovano altri mezzi più propizi ed efficaci per rivelarsi.

Noi abbiamo quindi creduto che, col punire le offese recate alla famiglia reale, aumentando ancora le pene più gravi con le quali sono punite quelle contro le persone rivestite di una pubblica autorità, noi facevamo opera giusta e degna ad un tempo, senza bisogno di dover ricorrere a designazioni personali che non avrebbero potuto a meno di dispiacere al cuore gentile della nostra Regina.

Il Codice austriaco, i Codici che erano in vigore in Italia, il Codice germanico, il Codice olandese, tutti i Codici che abbiamo sott'occhi, protestano contro le teoriche dell'onorevole Chimirri.

Un'ultima parola.

Ho detto che l'approvazione del Codice penale equivaleva oggi ad un'alta affermazione dell'unità nazionale. L'Italia si sente unita nella storia, negli affetti, nei costumi, nelle tendenze, in tutti gli atti della vita sociale. Non è soltanto un legame politico quello che unisce l'Italia; è un legame intimo di famiglia che l'unità della legislazione che sta per essere consacrata col nuovo Codice penale saprà rendere sempre più vigoroso.

Che cosa abbiamo oggi? Tre Codici penali: uno che impera in Toscana, uno che impera nelle provincie del settentrione, un altro che impera nelle provincie del mezzogiorno.

Non dica l'onorevole Chimirri che è lo stesso Codice! Il Codice del 1859 venne esteso alle provincie meridionali dopo di essere stato modificato, in più di cinquanta articoli, e in rapporto alle più importanti delle sue prescrizioni. Come possiamo noi ammettere che una nazione, la quale è retta da un solo Governo e che sente il bisogno di opporre ai nemici che cospirano ai suoi danni tutta la vigoria delle sue forze, possa ancora dibattersi nel disordine di tre legislazioni, e non sentire la necessità di assimilare, per quanto sia possibile, gli elementi della sua vita sociale? Di fare che le popolazioni sentano in tutto e per tutto di vivere una vita comune, come figli di una stessa famiglia? Come possiamo noi ammettere tante difformità in quella parte della legislazione, che tocca i rapporti più stretti della vita politica e civile?

Non lo possiamo.

Oggi abbiamo finalmente un Codice, un Codice solo il quale, in sostanza non rinnega nessuna delle legislazioni oggi in vigore; ma ne riassume ciò che esse hanno di meglio come nuove conquiste della civiltà; raccoglie e ricompono con-

miglior metodo le prescrizioni che ne sono il patrimonio comune e di tutti questi nobili frammenti forma un sol Codice, al quale dà la grande consacrazione dell'abolizione del patibolo.

Si è detto da molti che esso è capace di molti emendamenti. Lo abbiamo detto noi pure.

Una miglior esattezza nel dettato delle formole, una più rigorosa proporzionalità nella graduazione di alcune pene. Tutto ciò si otterrà quando si darà l'ultima mano al lavoro. In certe pene converrebbe modificare il modo di trattamento. Il passaggio dall'uno all'altro Codice converrebbe che fosse determinato con altre norme. La libertà condizionale lascia dubbi e difficoltà. Non è di queste minuziose difficoltà che si possa oggi occupare il legislatore. Sono le grandi linee che voi dovete riconoscere ed approvare.

E in mezzo a queste grandi linee, s'inquadrano le prescrizioni, che voi, domani, potrete, quando le consideriate meno convenienti, modificare.

Ma oggi, mentre durano le tre legislazioni, ogni possibilità di modificazione è tolta. Esse vi impediscono di portare assolutamente la menoma innovazione.

Dunque, accettiamolo questo Codice; e, se vi sarà, fra tanta luce, qualche ombra, adoperiamoci a toglierla. Cerchiamo di levigar l'opera; di migliorarla.

Il ministro l'ha promesso; tutti, di buon accordo, vi concorreremo. Anzi, io prendo coraggio, egregi colleghi, per indirizzare una preghiera a tutti coloro che hanno, con tanto amore, cooperato a questa grande opera di unificazione legislativa; e la preghiera è questa: abbiamo fiducia in chi regge il portafoglio di grazia e giustizia; abbiamo fiducia nelle parole che, l'altro ieri, egli ha pronunziato, con tanta franchezza, con tanta asseveranza.

Egli ha detto che terrà conto di tutti i temperamenti, di tutte le modificazioni, che saranno presentate; che, anche per quelle dalle quali egli personalmente dissentisse, non dubita tuttavia di promettere l'accoglimento; semprechè lo soccorra il consiglio di quella Commissione, che dovrà attendere al definitivo coordinamento del lavoro; che egli non ha altro intento, che quello di fare che l'opera esca, da quest'ultima prova, corretta, e corretta in modo, da presentarsi come una splendida testimonianza della mente e dell'ingegno italiano. Ebbene, abbiamo fiducia in lui, e votiamo un ordine del giorno, il quale ci tolga dalle difficoltà gravissime in cui ci involgerebbe una discussione, che si dovesse fare articolo per

articolo o per ogni proposta, che venisse presentata. Facciamo che questa lunga serie di disposizioni, di provvedimenti, di emendamenti che furono presentati e che possono certamente emendare il nuovo Codice, possano essere sottoposti al suo sguardo, e possano esser da lui segnalati agli studi di quella Commissione, ai criteri della quale egli vorrà affidarsi; e allora se ne potrà tener conto nell'ordinamento definitivo dell'opera.

Ma ciò non si può fare con una discussione particolare e minuta.

Vedete che coloro i quali desidererebbero che il Codice non fosse approvato, quei vescovi ed arcivescovi, delle cui petizioni io vi ho riferito, vi suggeriscono di discuterlo articolo per articolo. (*Si ride*).

Questo che cosa significa? Che essi hanno capito che la discussione particolare del Codice non riuscirebbe che a mandarlo a picco. (*Benissimo!*)

Voi vi ricordate che il D'Ondes-Reggio, nella discussione relativa al Codice civile per poter proporre che la Camera italiana respingesse lo istituto del matrimonio civile, ha dovuto prima sostenere ad oltranza che il Codice dovesse essere discusso nelle sue particolarità.

Guardate all'ampia mole degli emendamenti, che sono stati suggeriti o proposti: è possibile discutere tutti questi emendamenti?

Mettiamoci adunque d'accordo tutti e, preso atto delle dichiarazioni del ministro, si passi all'ordine del giorno. (*Benissimo!*)

Le dichiarazioni del ministro sono un pegno, che egli dà di adempire scrupolosamente al mandato, che gli affidiamo. Se egli non lo facesse, più grande sarebbe la sua responsabilità, più grave la censura che gliene verrebbe, e noi potremo chiedergliene stretto e severo conto.

È necessario che l'opera esca dalla stretta cerchia delle discussioni di un'Assemblea di controversisti per diventare la emanazione di un'assemblea politica, che consacra l'unificazione tanto desiderata dal paese.

Tolte via tutte le ire partigiane, che potessero per avventura esistere tra di noi, tolti via i dissensi, che possono essere sorti tra noi, e coloro che per desiderio del meglio vorrebbero come gli onorevoli Chimirri e Spirito procedere ad uno studio di analisi oggi impossibile, tolti via tutti questi attriti, conveniamo in ciò, di dare forza al Governo, maggior autorità agli atti suoi, maggior concorso d'azione all'opera ch'egli intraprende, sicchè l'Italia possa realmente gloriarsi di avere finalmente un Codice penale; e possa, o signori, di fronte a coloro che affermano doversi ancora

ritenere aperta e pendente una questione romana, mostrare non esservi che uno Stato fortemente legato da tradizioni che rispetta, da doveri che sa di dovere adempiere; da diritti che sa di poter rigorosamente far valere! (*Bene! Bravo!* — *Vivi applausi* — *Molti deputati vanno a congratularsi coll'oratore*).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pasquali a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pasquali. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge sulla insequestrabilità degli stipendi.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Adamoli, De Seta, Pullè e Zucconi numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

1° Attuazione della legge 31 maggio 1887 relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria.

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	239
Voti contrari	16

(*La Camera approva*).

2° Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina.

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	214
Voti contrari	41

(*La Camera approva*).

3° Concessione della naturalità italiana a Matteo Maurocordato.

Presenti e votanti	255
Maggioranza	128
Voti favorevoli	63
Voti contrari	192

(*La Camera respinge — Commenti e conversazioni animate*).

Seguito della discussione del Codice penale.

Presidente. L'onorevole Ferri ha chiesto di parlare per un fatto personale. Gli concedo facoltà di parlare; ma lo prego di limitarsi al solo fatto personale, perchè altrimenti, se volesse entrare nel merito, non potrebbe non fare un lungo discorso; ora io non potrei permetterlo, essendo chiusa la discussione generale.

Ferri Enrico. (*Segni d'attenzione*). La stessa abbondanza di fatti personali che avrei da rilevare in seguito alla discussione del Codice penale, è ragione decisiva perchè io rinunzi non solo a rientrare nel merito della discussione, ma anche a rispondere singolarmente ai vari fatti personali. E ciò non solo per non rubare tempo alla Camera in quest'ora che volge rapida alla fine, ma anche perchè l'abbondanza di allusioni personali contro di me che fui, come disse un arguto e cortese collega, il San Sebastiano di questa discussione, non mi permette di rilevarle tutte.

Di questa abbondanza di allusioni però io mi ritengo vivamente e sommamente onorato, e sono più lusingato che ferito dalla quantità di frecce che mi farono indirizzate in questo grande e fervido arringo, perchè ciò non fa che provare la vitalità forte degli argomenti, che addussi.

Debbo tuttavia rassicurare l'animo compassionevole del mio amico De Renzis, partecipandogli un fatto curioso, cui ho assistito appunto nella mia qualità di San Sebastiano. (*Si ride*).

Il fatto curioso è questo: tutte le volte che un oratore tendeva l'arco della sua eloquenza e indirizzava la sua freccia contro di me, io prevedeva che sarebbe venuta a colpirmi in pieno petto, ma, fenomeno curioso invero, ad una certa distanza da me le frecce deviavano. E la ragione del fenomeno era questa: che gli egregi contraddittori miei, volendo colpire il deputato Ferri, prendevano invece per loro bersaglio il professore Ferri, il quale sta all'Università e non qui; e quindi risposero non al discorso che ho realmente fatto, ma al discorso che si aspettavano o desideravano che io facessi.

Talchè, per sostenere il disegno di Codice penale presentato alla nostra discussione, invece di rispondere alle capitali osservazioni pratiche che ho fatto sul disegno medesimo, si è fatta una lunga e variata requisitoria contro quella scuola positiva, che si sarà molto maravigliata di essere stata trascinata qui, quando uno dei suoi sostenitori, quale io sono, aveva creduto più conveniente e più utile per la nostra discussione, la-

sciarla in un ambiente più calmo di questo, nell'ambiente cioè, degli studi spassionati, nell'ambiente sereno delle Università.

Io non rileverò dunque nè i fatti personali che mi riguardano, nè tanto meno le obiezioni più o meno scientifiche che furono fatte alla scuola positiva, perchè, ripeto, le mie critiche principali al progetto non dipendevano e non erano connesse colle teorie speciali di questa scuola. Mio desiderio soltanto è di fare una dichiarazione e con questa termino.

L'onorevole guardasigilli, al quale pare non sia tornata gradita la mia, pur molto sincera, dichiarazione del rammarico da me provato di dover combattere, non la sua persona, ma l'opera legislativa che egli ci aveva presentata, ha creduto di gratificare la scuola positiva di alcuni epiteti, che certamente hanno oltrepassate le sue benevole intenzioni. "Sette e chiesuole", furono da lui chiamate le nuove teorie, che invece ebbero ieri dall'onorevole Mancini (e questa è l'unica mia risposta), in quel suo splendido discorso nel quale la sapienza del giureconsulto si univa in mirabile connubio con una rara equanimità e serenità di uomo superiore, ebbero, dico, dall'onorevole Mancini questo attestato di benemerita scientifica: che, mentre finora le teorie tradizionali che noi chiamiamo classiche a cagion d'onore e non per disdegno, hanno studiati delitti e delinquenti avulsi dal mondo reale, "come sotto una campana di vetro", (disse l'onorevole Mancini) i nuovi studi tendono invece a questo che è qualche cosa di molto fecondo già per i risultati che diede: di studiare delitti e delinquenti nella vita, nell'ambiente naturale e sociale in cui essi si determinano per legge naturale ed inevitabile.

Le teorie della scuola positiva non hanno bisogno certamente di avere da un Parlamento il brevetto di verità scientifica, (*Commenti*) perchè le teorie nuove, se sono false, cadranno da sè, qualunque sia l'eloquenza dei loro propugnatori, come cosa morta cade.

Ma se esse saranno vere, non c'è discussione di Codice penale, che, deviando abilmente dall'argomento legislativo, possa intralciarne il cammino. Se saranno vere, esse conquisteranno il comune consenso ed allora, date tempo al tempo, noi verremo non già a contrapporre un disegno preciso di Codice, come mi domandava con troppa benevolenza l'onorevole guardasigilli, ma verremo a cimentare col documento irrefragabile dell'esperienza le conseguenze pratiche del Codice penale, che io credo tuttavia sarà approvato.

Ad ogni modo le teorie scientifiche resteranno

quelle che sono: io mi auguro soltanto che, pure approvandolo, il disegno di Codice penale non rimanga quale è. (*Bene!*)

Presidente. Passeremo ora agli ordini del giorno.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Scusi, signor presidente, una parola sola. Io ringrazio l'onorevole Ferri, il quale ha detto di supporre che le mie parole avessero oltrepassato le mie intenzioni allorchè accennai che il progetto di Codice penale non si era ispirato a chiesuole di nessuna sorta; di supporre, cioè, ch'io non avessi voluto offendere le teorie scientifiche da esso professate. Io assicuro l'onorevole Ferri (mi preme troppo dichiararlo, poichè mi dorrebbe si volesse scorgere nelle mie parole un'offesa oltrechè a lui, ad altri uomini che professano le sue opinioni, ad alcuni dei quali mi lega sincera amicizia) io assicuro, ripeto, l'onorevole Ferri che non solo non ho avuto alcuna intenzione ostile per tali teorie, ma l'offesa, oltre ad essere estranea alle mie intenzioni, era anche lontana dalle mie parole.

Dicendo che il Codice non s'era ispirato a scuole, a parti giuridiche, a chiesuole, a tradizioni esclusive, non ho voluto accennare piuttosto a questa che a quella; dissi anzi che il Codice penale non ha fatto distinzione di scuola ortodossa od eterodossa, non si è ispirato ad alcun partito, ma ha cercato di raccogliere tuttociò che non è caduco, tutto ciò che può resistere alla critica ed all'esame, ed io mi auguro che sia un vaticinio quello che ha fatto l'onorevole Ferri, che cioè, anche la scuola cui appartiene non abbia dottrine caduche, ma abbia dottrine che possano resistere alla critica ed all'esame, e che possano entrare nel patrimonio giuridico del paese.

Presidente. Ora vorremo agli ordini del giorno. Anzitutto debbo comunicare alla Camera l'ordine del giorno che ha trasmesso l'onorevole Mancini alla Presidenza, il quale è già stato svolto ieri, del tenore seguente:

"La Camera confermando il voto del 17 marzo 1865 e 28 novembre 1877, relativo all'abolizione e scomparsa della pena di morte dall'unico Codice penale, passa alla votazione. "

Furono presentati, un ordine del giorno dell'onorevole Bonghi, come conclusione del suo discorso, un altro dell'onorevole Cuccia come conclusione del suo discorso, un altro dell'onorevole Fulci, un altro degli onorevoli Napodano e Del Balzo ed un altro dell'onorevole Salaris, questi due ultimi non possono essere svolti perchè i proponenti non erano iscritti nella discussione generale.

L'onorevole Chiaves ha presentato un altro ordine del giorno.

Dunque ci sono due ordini del giorno da svolgersi e sono quelli presentati, uno dagli onorevoli Fulci e Marcora, e l'altro dall'onorevole Chiaves.

Leggo ora l'ordine del giorno degli onorevoli Fulci e Marcora.

“ La Camera riconoscendo che i criterii informatori del progetto del Codice penale rispondono alle esigenze attuali della scienza e della pratica e nella fiducia che il Governo nel lavoro di coordinamento terrà equo conto delle osservazioni e proposte fatte nella discussione, passa all'esame del disegno di legge. ”

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato da 30 deputati.

(È appoggiato).

Presidente. Onorevole Fulci, ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

Fulci. Onorevoli colleghi, io non vi farò un discorso; comprendo l'impazienza della Camera e perciò cercherò di svolgere il più presto possibile i concetti contenuti nel nostro ordine del giorno.

A me pare che in questa, ormai lunga discussione, ogni argomento sia stato completamente esaurito; mi pare anzi che nella discussione generale non solo si siano discussi i criteri generali del Codice penale, ma si sia fatta una critica minuta e qualche volta esatta di talune disposizioni speciali.

Ho notato come sieno già stati largamente e dottamente discussi tutti gli argomenti relativi al fondamento della penalità, al sistema delle pene, alle cause che possono escludere o modificare la imputabilità.

Abbiamo anche inteso in una delle ultime sedute parlare delle pene che si riferiscono alle figure criminose speciali ed alle pene che debbono applicarsi ammesse talune degradanti e scuse. Così si sono fatte giuste osservazioni sulla gravità delle pene che il nuovo Codice applica nell'omicidio sensato da ira, dolore e eccesso di difesa, e tali critiche esatte non possono non aver l'approvazione di coloro che per gli studi e la pratica hanno competenza nella materia.

Ed allora quale sarebbe oggi il compito che resta alla Camera? Non vorremo già analizzare le diverse disposizioni, emendarle, cercare a tutte queste nuove disposizioni la vera forma. È questo un compito al quale noi potremmo accingerci?

Evidentemente no; è un campo tecnico il quale sfugge alla competenza di una grande Assemblea. Quelle formule, che un illustre pensatore in questa Camera diceva essere la sintesi di lunghe ricerche e spesso di trattati, non possono essere analizzate che da un circolo ristretto di persone; non possono essere vagliate e discusse, se non da uomini i quali nel silenzio del loro gabinetto di studio possono valutare, vagliare, scegliere la formula legislativa più adatta.

Io ricordo che in una delle sedute della Commissione, nominata dall'illustre Mancini si discusse lungamente e largamente se nella formula legislativa intesa a riassumere le condizioni della imputabilità, dovesse parlarsi di *coscienza dei propri atti* e di *coscienza del delitto*. È un lavoro minuto, analitico, è la anatomia (mi si passi la frase) delle formule giuridiche.

È evidente signori, che questo compito sfugge alla possibilità di questa nostra discussione; e quindi io ho proposto, che tuttociò sia deferito al Governo; ma sia deferito come lavoro di coordinamento.

Noi abbiamo discusso i criterii generali, — abbiamo segnato i principii che devono seguirsi: — spetta al Governo ispirandosi a queste norme, a questi criterii coordinare poi le formule del progetto e le nuove proposte.

In altri termini noi oggi dobbiamo limitarci a questo esame: il nuovo Codice risponde agli ultimi postulati della scienza ed alle esigenze della pratica?

Ora a me pare di sì; le nuove ricerche antropologiche, quelle fatte con serietà di criterii e di studi — quelle che lontane da fanatismi e da aberrazioni cercano con pazienti osservazioni di studiare le anomalie psichiche in relazione alla responsabilità, hanno ispirato una formula larga e corretta sulle condizioni della imputabilità. E con quella formula nella pratica senza esagerazioni che offendano la coscienza pubblica, i psichiatri possono nel foro far valere le lor ricerche — e non può lamentarsi la condanna di infelici, i quali sono spinti alla delinquenza dalla loro follia.

Il nuovo Codice penale con tanto amore e con tanto studio tien conto d'un altro principio, che le teorie antropologiche desiderano ed illustri giuristi (come Holtzendorf e Fouillée) vogliono come base di una buona modificazione. Si è detto: nei diversi reati e nel valutare la responsabilità del delinquente indagate la spinta criminosa ed il valore morale di essa. Siate rigorosi quando una passione prava spinge al delitto, siate meno severi quando la determinazione pel delitto si è

fatto per un sentimento non pravo, non *anti-sociale*.

Ebbene anche di questa teoria tien conto nelle diverse disposizioni il nuovo progetto.

Però io rivolgo una raccomandazione al Governo. È evidente che il Codice penale non può da solo soddisfare l'intento della difesa sociale. La difesa sociale è opera della legislazione tutta: il Codice penale può solo in parte provvedere.

La nuova scuola positiva ha un grave torto, quello di confondere il magistero punitivo, con un altro ufficio dello Stato, quello della pubblica sicurezza.

Il Codice penale ha precipuamente lo scopo della repressione: i provvedimenti di prevenzione sono ufficio della legislazione intiera, specie poi della legge di pubblica sicurezza, della legge sui manicomi criminali. La nuova scuola dopo aver soppresso la *responsabilità* volendo creare una scienza penale confuse la repressione colla prevenzione.

Là ove non c'è l'uomo libero e responsabile non può esserci il magistero penale; là ove c'è l'uomo pericoloso perchè folle, pericoloso perchè spinto da una fatalità fisiologica al delitto non c'è argomento di Codice penale, c'è un importante argomento di pubblica sicurezza, non c'è l'ufficio di repressione, ma quello di prevenzione.

È quello che la scuola positiva non vuole intendere. Essa è caduta nello empirismo non già perchè ha applicato il naturalismo alle scienze giuridiche, ma perchè dopo avere esagerato le premesse, spaventata dalle conseguenze, invece di dedurre la *impunità* trasformò la *teoria penale* in una severa ed empirica disciplina di prevenzione.

Però debbo dire che le nuove ricerche antropologiche impongono al legislatore il dovere di provvedere con norme più sicure e con orizzonti scientifici larghi alla tutela sociale contro gli uomini che sono *pericolosi ed irresponsabili*.

La giustizia penale non può colpirli; ma un buon sistema di prevenzione deve impedire che la società sia contristata da infelici spinti dalla loro follia al delitto.

Io mi aspetto che questi gravissimi problemi trovino la loro soluzione nei progetti di legge sulla pubblica sicurezza e sui manicomi criminali, che mi auguro vengano presto in discussione.

Hanno queste le idee, che ho espresso nell'ordine del giorno.

Sono sicuro di non aver abusato della pazienza della Camera; la quale colla sua stessa riluttanza a proseguire nella presente discussione

dimostra come qui si possano discutere le grandi linee di un Codice, ma non tutte le speciali questioni di indole tecnica e così essa conforta il concetto espresso nel mio ordine del giorno.

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves.

“ La Camera esprime il voto:

che nello allegato al progetto ministeriale venga soppressa l'ultima parte dell'articolo 174, dalle parole: *od a trasgredire altrimenti...*

che sia soppresso il capoverso dello articolo 230.

che vengano mantenuti nell'allegato gli articoli 141 e 210 applicate a quest'ultimo le restrizioni adottate dal Senato nel progetto del 1874 (articolo 236). ”

L'onorevole Chiaves, invece di fare delle proposte sugli articoli, ha espresso le sue idee con un voto, che forma il suo ordine del giorno.

Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves sia appoggiato da 30 deputati.

(È appoggiato).

Onorevole Chiaves, Ella ha facoltà di parlare per isvolgere il suo ordine del giorno.

Chiaves. Onorevoli colleghi, io non ho mai avuto tanto bisogno della vostra benevolenza quanto oggi, perchè vi debbo fare qualche dichiarazione, che sono certo non sarà accettata a molti.

Voi però sapete che il frutto delle forti e sincere convinzioni è sempre rispettabile, e se ne può sempre parlare, senza udire mormorii, quando si parla in mezzo a gentiluomini.

Noi, quando ci siamo messi al lavoro di questa unificazione legislativa penale, ci siamo dato come un affidamento reciproco di cercare di guidarla in porto, facendo ciascuno qualche sacrificio, anche delle proprie opinioni.

Ed io ho fatto un sacrificio abbastanza notevole, o signori, perchè io non sono un convertito all'abolizione della pena di morte.

Io ebbi l'onore 23 anni or sono, nel 1865, di essere interprete di una fortissima minoranza la quale si oppose alla proposta fatta dall'onorevole Mancini per l'abolizione della pena di morte. Fu una discussione grave e lunga, e l'onorevole Mancini, se non altri la ricorderà. A lui la bella parte: bandiera bianca, scritto sopra: abbasso il carnefice, abolizione della pena di morte; a me stendardo nero: mantenimento della pena di morte.

Ebbene, signori, può essersi fatta qualche modificazione a questo proposito nell'animo mio, ma non sono un convertito. Avrei avuto degl' illustri

esempi. Io ricordo come, un ministro magistrato che fu ministro di grazia e giustizia, che presentò anzi una legge penale nella quale era mantenuta la pena di morte, ebbe cura di dichiarare al ministro Zanardelli con un autorevolissimo suo scritto, che il ministro riprodusse nella sua relazione, che egli era un convertito; e di questa sua conversione una ragione era che non gli risultava aumentato il numero dei reati di alta criminalità. Questo può essere vero: a me non basta.

In un paese dove è grande la diffusione dell'istruzione, in un paese dove la prosperità economica cresce, in un paese dove il progresso civile ha la sua maggiore esplicazione, a me non basta che per molti anni questi reati di alta criminalità non aumentino; ho diritto di volere che diminuiscano; e studiando le cause di questa non diminuzione mi venne il sospetto che per avventura fosse dovuta a quell'opinione che prematuramente si è per tanti anni ingenerata nello universale che la pena capitale non si sarebbe eseguita più. Ho fatto anch'io i miei studi in privato in questi ultimi anni sopra lo stato dell'alta criminalità. Non occorre che qui ne parli, poichè mi è permesso di fare soltanto una dichiarazione personale. Ma questo solo io posso dirvi per formulare in una parola il mio concetto. A me un Codice penale fatto oggi in Italia, dove il parricidio e il regicidio non sono puniti con la pena capitale, mi sembra come una fortezza che può essere ben fatta, ma a cui manchi il pezzo di maggior calibro. Non si sparerà mai, ma sarebbe bene che ci fosse. Queste ragioni vi dicono perchè (ed è questa anche la ragione della mia dichiarazione) perchè io non posso acconciarmi a votare l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini. D'altronde quell'ordine del giorno dell'onorevole Mancini conferma voti precedenti che io non ho dato, ed è naturale che io non possa votarlo.

E del resto poi vi dirò francamente il mio pensiero. A me pare che in un paese dove nemmeno il più spinto abolizionista oserebbe domandare la abolizione della pena di morte che vige per l'esercito e per la marina, in questo paese se si abolisce la pena capitale nella legge generale bisogna farlo senza tanto fracasso, bisogna farlo tranquillamente perchè non venga a spiccar troppo quella che è contraddizione veramente sanguinosa tra l'una e l'altra parte della nostra legislazione.

Ecco perchè, o signori, io nella Commissione mi sono limitato a deporre una dichiarazione a questo riguardo, senza sollevare discussioni, come

non ne sollevo in questa Camera. Presentai ed inserii nel verbale della Commissione quella dichiarazione, perchè nel caso, che io spero non avverrà mai, che aveva preveduto nel suo magistrato discorso l'onorevole Cuccia, o in qualunque altro caso in cui dovesse rimettersi questa questione sul tappeto davanti ai poteri legislativi italiani, non si potesse dire che la Commissione parlamentare era stata unanime.

Ed io, più d'ogni altro mi augurò che quella mia dichiarazione non abbia mai occasione di essere disepellita e neppure mai ricordata in avvenire.

La modificazione, adunque, che, nel mio pensiero, si è fatta, a questo riguardo, è la seguente: io, 23 anni or sono, non avrei votato per nessun conto, un Codice in cui figurasse abolita la pena di morte; oggi lo voto.

Riconosco il difetto, lo dico grave, ma non lo riconosco grave al punto di impedirmi di concorrere a quest'opera, necessaria per il paese, di unificazione legislativa penale. (*Bene! Bravo!*)

Ed ora che vi ho fatto la mia dichiarazione, e vi ho detto che, per fare quest'opera, abbiamo tutti rinunciato a qualche cosa di nostro; naturalmente siccome ciò che ci costa qualche sacrificio, ci è caro; io desidererei ardentemente che quest'opera andasse in porto, e che, se ha da incontrare qualche pericolo, si scongiurasse.

Ed il pericolo c'è? A me pare di sì. Ed è a questo proposito che io presentai la prima parte del mio ordine del giorno.

Il pericolo io lo ravviso nell'articolo 174 del progetto ministeriale. Non parlo dell'articolo 101; non parlo dell'articolo 173.

Le proteste contro le disposizioni che riguardano gli abusi dei ministri del culto, che sono comprese negli articoli 101 e 173, non hanno diritto ad altro che a colmare l'anima di meraviglia, ed oserei dire di più, di indignazione. (*Benissimo!*)

Io domanderei a qualcuno di quei monsignori, non so se petenti o protestanti; ma quale idea vi fate voi del patriottismo dei deputati?

Ma che dico patriottismo! Essi non hanno mica obbligo di averne; anzi, avranno obbligo di non averne, in certe questioni! Ma quale idea vi fate voi, domanderei loro, della dignità personale del deputato? Credete che si possa impunemente andare da un galantuomo, che ha l'onore di rappresentare la nazione in Parlamento, e dirgli: abbiate la bontà di legiferare in modo che io possa liberamente, nell'esercizio del mio ministero, sollevare la questione del potere temporale; cospiri-

rare contro la unità della patria; vilipendere le istituzioni; eccitare al disprezzo delle leggi e delle autorità costituite. (*Si ride — Approvazioni*).

E davvero questa forma, chiamatela di petizione, chiamatela di protesta, mi ha colmato di meraviglia, come certamente mi avrebbe colmato di meraviglia una enorme mancanza di rispetto, per parte di persone educate.

Ma egli è, dicono, che ci fate una legge eccezionale.

Una legge eccezionale? Ma cosa sono le leggi eccezionali? Le leggi eccezionali son quelle che fabbricano dei reati che reati non sono, per perseguire. Ora, ciò che è compreso negli articoli 101 e 173 ha la fisionomia di reato, secondo gli ordinari principii del diritto, della scienza e della ragione naturale. Evidentemente.

Ma no, rispondono: perchè là si tratta di *censura*.

Si; ma si tratta di *censura*, nell'esercizio delle funzioni. Ma sapete, o signori, che cosa vuol dire l'atto del ministro del culto, che, dal pulpito e dall'altare, *censura* le istituzioni, o le leggi dello Stato? Ma quella *censura* implica, per le circostanze stesse in cui è fatta, intimazione a chi ascolta; intimazione aggiunta ad una minaccia, esplicita o sottintesa, di pene nelle quali credono coloro che credono al sacerdote che quelle pene commina. Ora, l'intimazione per mezzo di minacce o di promesse, è stata sempre la riproduzione degli elementi necessari a costituire l'eccitamento a fare. Non è più questione di mera discussione nè di insegnamento accademico.

Adunque, non è legge eccezionale codesta; perchè non si fabbricano a capriccio reati, ma si puniscono gli atti che hanno tutti gli elementi i quali son destinati a costituire il reato.

Ma voi dite: libera Chiesa in libero Stato.

Ah, grazie; ma libera Chiesa in libero Stato, finchè la Chiesa rimane Chiesa; ma quando la Chiesa s'immischia di cose politiche; quando combatte la integrità della patria; quando combatte contro le istituzioni del paese è una setta.

E quando il conte di Cavour dichiarò libera Chiesa in libero Stato, non ha mai pensato di dire, libera setta in libero Stato. (*Bravo!*)

Io ho sentito, ed ho veduto anche in queste petizioni, o proteste, farsi un grande appello al sentimento religioso, e protestare contro una profonda violazione di esso. Io a questi monsignori vorrei dire, la colpa dell'obliteramento del sentimento religioso in Italia più che altro a chi si deve addebitare? Voi avete posto il sentimento reli-

gioso da una parte, ed il sentimento nazionale dall'altra: fra i due sentimenti avete scavato un abisso, ed avete detto alla generazione novella, scegliete. Ma la nuova generazione è italiana, al sentimento nazionale non rinuncia, e vedendo contrapposto a questo il sentimento religioso, se ne schermisce come d'una lebbra che infetta il cittadino d'incancellabile malanno. (*Bene! Bravo!*) Io domanderei a questi protestanti o petenti; a chi credete sia dovuto questo? al Parlamento italiano, od alla Curia romana? (*Bene!*)

Questo per gli articoli 101 e 173.

Ma, giunti all'articolo 174, onorevoli colleghi, non abbiamo poi molta ragione, lasciate che io lo dica.

Io mi ricordo di essere un vecchio liberale piemontese che ho attraversato tutto il grande periodo dell'immane lotta in Piemonte tra la potestà civile e la potestà ecclesiastica, e, nella debolezza delle mie forze, ho sempre cercato di sostenere la potestà civile in tutti i suoi atti, in tutte le sue deliberazioni. Mi ricordo di aver sostenuto nel 1877 (credo) la legge Mancini da questa parte della Camera, (*Accennando alla Destra*) io solo contro parecchi che la combattevano dalla parte opposta, per cui allora mi sovvenne uno strano pensiero, cioè che per giudicare del liberalismo dei deputati, chi si limitasse a guardare da una parte della Camera piuttosto che dall'altra, correrebbe rischio di prendere degli svarioni non indifferenti. (*Si ride*).

Comunque sia ho sostenuto la legge Mancini: voglio dire con questo che non sono sospetto.

Ma io penso, o signori, che il prete è un cittadino, che paga le tasse, ed è elettore, che ha altresì i suoi rapporti sociali e civili; e che un legislatore il quale si metta in testa di far delle disposizioni al solo scopo di far la vita dura ad un cittadino o ad una classe di cittadini, ed incagliar loro i rapporti civili e sociali, ed erigere a reati riguardo a lui dei fatti, che riguardo ad altri non sarebbero tali, mi pare che non faccia opera degna: che non tenga la legge a quell'altezza cui deve sempre poggiare.

Perchè non c'è nulla, che più duramente molesti il cittadino in que'suoi rapporti che il sapere che c'è una legge che qualcosa gli vieta, senza che sia ben chiaro a quali atti questo divieto possa specialmente riferirsi.

Talchè voi correreste rischio di aver prima il giudizio per definire quale sia l'atto che si è voluto colpire.

Il cittadino ha diritto di sapere prima del giu-

dizio qual'è l'atto per cui egli abbia a incorrere in una responsabilità penale.

Il cittadino qualunque sia, ancorchè vesta tonaca di prete, ha diritto di esplicare le sue facoltà nella società civile finchè non trova un articolo il quale gli dica: alto là! questo è quello che voi non potete fare, ma glielo dica in modo ben determinato.

Per verità sono queste proprio le idee che devono essere fondamentali nella sanzione penale: io prendo in mano il Codice che discutiamo, e qui lo trovo mancante assai.

Prima di tutto: abuso di forza morale derivante dalla qualità di ecclesiastico.

Come se la forza morale derivante dalla qualità di ecclesiastico fosse un gran che al giorno d'oggi, e non ci fossero tante forze morali che a mille doppi sopravanzassero per influenza, quella di un povero prete. (*Commenti*).

E poi "pregiudica interessi legittimi patrimoniali."

La Commissione ha creduto di far bene a togliere anche i *legittimi*; vuol dire che li ha pure spogliati di quella veste di diritto che potevano avere. E la Commissione non deve ignorare che *diritti* è una cosa, *interessi* una cosa diversa e che riguardo agli *interessi* c'è, per esempio, una legge sul contenzioso amministrativo, che non fa ad essi nemmeno l'onore di sottoporli all'autorità giudiziaria, ma li lascia in balla dell'autorità amministrativa del potere esecutivo.

Ebbege diciamo pure: *pregiudica interessi patrimoniali*. Ma che cosa volete dire con questo? Vogliamo dire captazione di testamento. Signori, io ho fatto l'avvocato da 40 anni ed ho colto qualcuno in flagrante delitto di captazione d'eredità, ma non era un prete.

Certo in più luoghi e secondo le persone, per questa specie di triste ufficio vale più qualche volta un avvocato od un notaio di malafede, massime se l'uno non si fa pagare l'onorario, e l'altro fa l'atto gratis, che non l'influenza che possa oggidi avere un ecclesiastico.

Ma poi, o signori, dove andate? Captazione di eredità? Ma supponete un nipote scapestrato, il quale faccia dei debiti a *babbo morto*, perchè ha uno zio milionario del quale spera l'eredità; ma se questo zio anche per influenza di un ecclesiastico lascerà il milione all'ospedale, vi commoverete molto delle grida del nipote scapestrato che non avrà il milione per poterlo andare a giuocare a Montecarlo? Eppure anche qui ci potrebbe stare il perturbamento d'interessi patrimoniali!

Cito questo esempio per dire dove si potrebbe giungere, e quanto l'indefinizione del reato sia pericolosa, in questa disposizione di cui ci occupiamo.

Ma *turba la pace delle famiglie*. Qui, o signori, mi occorre una spiegazione.

Nel progetto Mancini che io ho difeso, vi era questa frase: "turba la pace delle famiglie," e non domandai che fosse tolta, perchè essa allora rispondeva ad un concetto preciso, non v'era altra locuzione che rispondesse al concetto della interpretazione dolosa e pernicioso della legge sul matrimonio civile.

Ora noi abbiamo invece nella prima parte dell'articolo 174, che è quella che io lascio intatta, perchè definisce bene i fatti che si vogliono colpire, abbiamo in quella parte dell'articolo quanto basta per comprendervi anche questo caso; e quindi noi non abbiamo più bisogno di questa frase elastica per difenderci a questo riguardo. Talchè, o signori, questa frase troppo elastica è meglio abbandonare perchè in verità con questa locuzione che cosa correte il rischio di fare? Di impedire all'ecclesiastico di fare in società quel bene che può essere anche capace di fare.

Signori, io appartengo come consigliere comunale a qualche comunello dell'Astigiano e sono in rapporto con parecchi di quei parroci.

So di paeselli dove il segretario comunale non risiede; del medico e del farmacista fanno a meno, ed il parroco deve per forza, non volontariamente, ma per forza far da consulente legale e da segretario a coloro che hanno qualche cosa al sole. E se un contadino ha un testamento da fare, va a domandare al parroco quello di che egli abbia diritto di disporre. Il ricorso da sporgere allo agente delle tasse, lo deve fare anche il parroco, il quale per certi atti ci mette anche la carta bollata ed il francobollo postale, magari senza speranza di rimborso.

Dunque tutte queste cose mi fanno domandare, o signori: ma supponete che in queste circostanze un parroco, visto un Codice penale che si promulgasse con questo articolo così concepito, dicesse ai suoi parrocchiani: sentite, figliuoli, io nella chiesa sono sempre il vostro curato, ma all'infuori di là non parlatemi più dei vostri affari; ma credete voi che in questo caso il Codice penale presso quelle popolazioni sarebbe accolto con simpatia? No certamente. Pensiamo poi quando questi parroci, sparsi per le campagne e per le montagne, come sentinelle perdute, ricevono dal loro superiore delle istruzioni di fare il broncio al sindaco, al pretore ed al comandante

dei carabinieri! Credete voi che a trovarsi in questa condizione ci godano? E non è egli a presumersi che in certe valli, dove le visite pastorali succedono ogni dieci anni questi parroci possono fino ad un certo punto ridersi di quelle istruzioni del loro superiore? Ed allora, o signori, perchè persistere a volere a questo clero infliggere le tribolazioni indeterminate che si infliggerebbero coll'articolo 174? è questa opera provvida? perchè (lo so per la conoscenza che ho delle cose del mondo, sono abbastanza vecchio per questo) molti di questi ecclesiastici altro non vogliono che essere amici nostri; ora non so perchè vorremmo farli diventare ad ogni modo nostri nemici.

Di Breganze. Ormai sono pochi.

Chiaves. Secondo i paesi; e data questa diversità è meglio giacchè siamo in tema del Codice penale applicare il concetto più mite.

Signori; non aggiungo altro a questo proposito, poichè ho già troppo su questo trattenuto la Camera. Ho segnalato il pericolo, e il mio ordine del giorno in questa prima parte tende a prevenirlo.

Vengo alle altre parti del mio ordine del giorno, e perchè non vi tediare troppo non dirò che due parole per ciascuna delle tre altre proposte che ho fatto, appunto perchè non furono accolte dalla Commissione, in seno della quale naturalmente la maggioranza si andava mutando a misura che erano presenti od assenti questi o quei commissarii.

Uno riflette l'articolo 141 abbastanza interessante, e vogliate udirlo, o signori.

“ Chiunque riduce una persona in schiavitù, od in altra condizione analoga è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da 15 a 20 anni. ”

Quando venne quest'articolo in Commissione, qualcuno disse: in Italia non c'è schiavitù, è inutile fare quest'articolo; un altro disse: ma qui non si comprano, e non si vendono schiavi, sarebbero contratti nulli; e quindi ci si passò sopra e si votò la soppressione.

Io ci ripensai e mi dispiace poi di non avere risollevato la questione in seno della Commissione stessa, perchè compresi come si tratti qui di un reato che si può commettere anche dove non vi sia la schiavitù, soltanto si tratta di portare la persona là dove la schiavitù ha luogo; e notate, mi feci carico di vedere le legislazioni forestiere al riguardo, presi in mano il Codice portoghese ed in quel Codice è punito questo

reato, presi in mano il Codice di Olanda ed è precisamente punito colui il quale riduce altri in schiavitù.

A questo proposito io però mi diceva: sarà perchè il Portogallo e l'Olanda hanno delle colonie che possono trovarsi limitrofe a paesi in cui sia in vigore la schiavitù; per cui è naturale che mantengano nel Codice queste disposizioni; ma ho pensato poi che un principio di questione coloniale l'abbiamo anche noi pur troppo. Perciò la nostra posizione potrebbe anche divenire identica. Ma non è tutto ancora; nel Codice germanico del 1884 ho trovato questa disposizione che è bene che la Camera conosca.

“ Chiunque mediante istigazione, o mediante violenza si impadronisse di una persona per ridurla in ischiavitù è punito con la casa di forza, ”

Io allora mi sono domandato perchè non deve essere accolto nel nostro Codice un articolo, il quale oltre a colpire una speciale fisionomia di reato, è accolto nei Codici di altre nazioni; che non può esser confuso con l'atto momentaneo con cui si viola la libertà individuale altrui? epperò mi sono permesso di proporre che esso, ad onta del voto della Commissione, fosse conservato nel nostro Codice mantenendo anche la dizione: *in condizione analoga*; la quale io spiego con un esempio, che ho sentito raccontarmi. In una città marittima d'Italia mi fu detto esservi, o esservi stata in un passato più o meno prossimo, persona la quale viveva abbastanza agiata ed era notoriamente conosciuta per aver ceduto non so se una nipote od una pupilla ad un pascià il quale la teneva o la tiene in un *harem* non so se a Costantinopoli od altrove.

Io non so perchè, se questi fatti possono avvenire in Italia, non ci debba essere una disposizione che li punisca, come li punisce in altri paesi; quindi ho chiesto che l'articolo che ho citato sia mantenuto tal quale nel progetto.

E vengo all'articolo 210, il quale riflette lo spergiuro civile, che la Commissione vuole soppresso.

Io sono di contrario avviso. Io credo che il giuramento in materia civile, non abbia altra vera sanzione che il Codice penale. E se voi mi dite che il deferimento del giuramento decisorio è una transazione, io vi dico che una transazione, come qualunque contratto, deve esser fondata sopra fatti veri, e non sopra fatti falsi, e che non è possibile che sia valido il mio consenso ad una obbligazione, la quale abbia per fondamento un titolo falso. Per conseguenza non

credo debba cancellarsi dal Codice attuale la pena dello spergiuro, nè l'articolo 1370 del Codice civile.

Può essere che si incontri qualche contraddizione riguardo alle prove tra la legge civile e la legge penale; ma allora io ho aggiunto nel mio ordine del giorno la proposta, che si tenga conto di quelle restrizioni che vennero approvate dal Senato nel progetto del 1874; cioè che si ammette l'azione penale quando sia appoggiata ad un documento scritto e decisivo.

Finalmente l'articolo 230, ultima parte della mia proposta, riguarda la pena che si vorrebbe inflitta ai padrini in duello. Altri ne parlò prima e meglio di me, onde io non farei che peggio ripetere le cose già dette. Soltanto vorrei che la Camera si arrestasse un momento sopra la proposta della Commissione, la quale ha corretto lo articolo, proponendo si dica che saranno puniti soltanto i portatori di sfide, e i padrini che non abbiano fatto quanto dipendeva da loro, per impedire il combattimento.

Ma qui, signori, non c'entra soltanto il fatto del portatore di sfida e del padrino; c'entra la intelligenza di questo individuo.

Ci può esser persona che abbia a sua disposizione una intelligenza superiore, tale da escogitare i modi come metter d'accordo le parti; ed un altro padrino il quale pur essendo un gran galantuomo, ma di levatura un po' bassa, non possa avere trovati quei mezzi con cui avrebbe potuto metter d'accordo le parti.

Orbene volete stabilire una disparità di trattamento partendo da codesto criterio? Credo che non lo farete, e sopprimerete senz'altro il capoverso dell'articolo 203.

Ed ora ho finito.

Mi perdoni la Camera se l'ho trattenuta più di quello che la voleva trattenere. Le raccomando il mio ordine del giorno, e non ho altro da dire. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Abbiamo pazienza. Vi sono ordini del giorno speciali, e ordini del giorno generici.

Un ordine del giorno speciale anzitutto è quello dell'onorevole Bovio.

Ne do lettura.

« La Camera, discutendo il Codice penale unico per tutta Italia, intende salva la libertà della coscienza, del pensiero e della discussione pubblica in ogni individuo ed in ogni ordine di cittadini, e punisce soltanto tutte le eccitazioni a delinquere

con sanzioni nelle quali le violazioni della legge siano determinate. »

Onorevole Bovio, lo mantiene o lo ritira?

Bovio. Io do al mio ordine del giorno un significato da tutti inteso. Dopo le parole dichiarative dell'onorevole ministro, io non ho più alcuna ragione di mantenerlo, e lo ritiro raccomandandolo alla sua considerazione. (*Bravo!*)

Presidente. Dunque l'onorevole Bovio ritira il suo ordine del giorno.

Rimane ora l'ordine del giorno speciale presentato dall'onorevole Mancini, che rileggo:

« La Camera confermando i suoi voti del 13 maggio 1865 e 28 novembre 1887, applaude all'abolizione e scomparsa della pena di morte, dall'unico Codice penale italiano. »

Onorevole Mancini, ha facoltà di parlare.

Mancini, (*Presidente della Commissione*). Progherei la Camera di fare un'eccezione e di dare il suo voto a questo ordine del giorno. Ieri ne dissi i motivi. Non desidero che una riforma così grande possa apparire non deliberatamente voluta da entrambi i rami del Parlamento. E poi dopo le osservazioni, benchè fatte con molta delicatezza e riserva, dell'onorevole Chiaves, cresce la opportunità di sottoporlo ai voti.

Se non vi sono dunque opposizioni, prego l'illustre nostro presidente di metterlo a partito.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Mancini mantiene il suo ordine del giorno.

Lo pongo a partito. Chi lo approva si alzi.

(*La Camera approva l'ordine del giorno dell'onorevole Mancini all'unanimità — Applausi.*)

Viene ora l'ordine del giorno della Commissione relativo alle petizioni. Prego la Camera di prestare attenzione.

L'ordine del giorno è il seguente:

« La Camera respinge le petizioni e proteste presentate a nome di una gran parte dei vescovi italiani; per quanto riguarda l'articolo 101 del Codice penale e il mantenimento degli articoli 173, 174, 175 di disposizioni repressive degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, e relativamente a queste ultime prende atto delle dichiarazioni del Ministro e della Commissione. »

La Camera deve ritenere che con questo ordine del giorno respinge le petizioni, relative agli articoli accennati, ma che però rimane impre-

giudicata ogni questione ed ogni proposta relativamente agli articoli medesimi. Non si tratta che di respingere le petizioni con quest'ordine del giorno. È vero onorevole Commissione?

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Sì, signore.

Presidente. Su quest'ordine del giorno è chiesta la votazione nominale.

Rosano. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Rosano. Sul modo di votare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rosano. Sull'ordine del giorno della Commissione propongo che si voti per divisione.

La prima parte arriverebbe sino alle parole: " articolo 101. "

Presidente. Onorevole Odescalchi, ha facoltà di parlare. (*Rumori*).

Odescalchi. Desideravo fare la proposta fatta dall'onorevole Rosano. (*Rumori*).

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Domando di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Mancini. (*Presidente della Commissione*). Dirò due parole per dare uno schiarimento. L'onorevole ministro guardasigilli ieri o ieri l'altro, opponendosi alla proposta di esclusione dal Codice penale tanto dell'articolo 101, come degli articoli che riguardano gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, fece una sola riserva, e disse se sarà possibile rendere alcuni di questi ultimi articoli che non riguardano punto il disposto dell'articolo 101 più precisi e più chiari e di escludere queste accuse di essere troppo vaghi che taluno ha fatto, io prendo impegno di sottometerli all'esame di quella Commissione a cui affiderò l'esame finale del progetto e ben volentieri, se sarà possibile, questa chiarezza maggiore, questa precisione maggiore sarà introdotta. La Commissione ieri per mia bocca, oggi per bocca dell'onorevole Villa, si è associata alle dichiarazioni del ministro guardasigilli.

Ora nell'ultima parte dell'ordine del giorno che si sottopone al voto della Camera si prende atto di queste dichiarazioni del ministro e della Commissione che riguardano la riserva di uno studio per la possibilità d'introdurre maggior precisione, maggior chiarezza ed evidenza negli ultimi articoli, non nell'articolo 101.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosano.

Rosano. Onorevoli colleghi, io mantengo la mia proposta di divisione per la votazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione per una

ragione molto semplice. Quell'ordine del giorno riguarda due questioni, una questione relativa all'articolo 101 (*Rumori*).

Presidente. Non entriamo nel merito.

Rosano. ...nella quale siamo e dobbiamo essere tutti d'accordo. Un'altra che riguarda gli articoli 173, 174 e 175. Per queste ragioni mantengo la mia proposta.

Presidente. Onorevole Odescalchi, Ella ha pure proposto la divisione. La prego di dichiarare come intende che sia fatta.

Odescalchi. L'articolo 101 riguarda gli atti contro l'unità della patria e le cospirazioni per sottoporla a dominio estero; e questa è una questione sulla quale desideriamo pronunziarci in un modo. Gli altri sono poi gli articoli che riguardano gli abusi dei ministri del culto. Desideriamo che l'una e l'altra questione siano divise.

Presidente. Dunque vogliono che la divisione sia alle parole dell'articolo 101? L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

Chiaves. Ecco, se mi permette l'onorevole presidente; non è già un voto che la Camera dà come una propria deliberazione oltre la reiezione delle petizioni. No, tutte quelle parole che ha letto l'onorevole presidente non servono che ad indicare l'oggetto delle petizioni. (*Rumori*). Dunque si respingono le petizioni le quali riguardano tanto l'articolo 101 quanto gli articoli 173, 174 e 175. (*Bene!*)

Presidente. Dunque bisogna che innanzi tutto la Camera ritenga bene che quest'ordine del giorno della Commissione non è diretto che a respingere le petizioni e che le questioni relative agli articoli 173, 174 e 175 rimangono impregiudicate. È questo?

Voci. Sì! sì! Benissimo!

Presidente. Ora che si dica dopo che si prende atto delle dichiarazioni non pregiudica nulla, e perciò la divisione può farsi all'articolo 101.

Voci. No! no! (*Rumori*).

Presidente. Io ripeto ancora che coloro che propongono la divisione la spieghino.

Zanardelli, *ministro guardasigilli.* Io domanderei una spiegazione alla Commissione. Mi pare che con questa sua proposta, come diceva l'onorevole Chiaves, la Commissione medesima nel suo ordine del giorno ritenga soltanto di respingere le petizioni dei vescovi perchè includono proteste. Le altre questioni le lasciano riservate.

Voci. Precisamente!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaves.

Chiaves. Le ultime parole con le quali si ac-

cettano le dichiarazioni del ministro mi pare che vengano ad influire sulle deliberazioni.

Presidente. Quando la Camera dichiara che non influiscono; la Camera fa una riserva! (*Rumori*).

L'onorevole Fortis ha facoltà di parlare.

Fortis. A me pareva che il significato dell'ordine del giorno fosse molto chiaro ed esplicito. Due sono le questioni: una che riflette l'articolo 101, l'altra che riflette gli articoli sugli abusi del clero.

Queste due questioni si vogliono dividere. Questo è lo spirito della proposta di coloro che domandano la divisione.

Una voce. Sicuro.

Fortis. Ma intorno alla seconda parte, evidentemente, c'è una dichiarazione, che implica necessariamente l'adozione di una deliberazione, per parte della Camera, perchè si dice: prendendo atto, rispetto a quei tali articoli, delle dichiarazioni fatte dal guardasigilli e dalla Commissione.

Ora qui sta il significato della seconda parte dell'ordine del giorno.

Villa, relatore. Chiedo di parlare.

Fortis. Evidentemente non si può votare questa seconda parte dell'ordine del giorno, ossia prendere atto delle dichiarazioni del guardasigilli e della Commissione, che hanno pure il loro significato, e poi credere di riservare intera la questione...

Presidente. Sì, perchè è all'effetto di respingere le petizioni!

Fortis. Ma non si riserva ciò che si approva.

Dal momento che la Camera approva le dichiarazioni del guardasigilli e della Commissione parlamentare, evidentemente...

Presidente. Non approva, prende atto.

Villa, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Villa, relatore. Come autore della proposta, chiedo permesso alla Camera di spiegare il concetto, al quale essa è ispirata.

Noi abbiamo dinanzi delle petizioni, con le quali si chiede che siano respinti gli articoli 101, 173, 174, 175. Noi abbiamo conchiuso che non si dovesse respingere l'articolo 101, ma lo si dovesse mantenere; (*Benissimo!*) è quello che afferma l'integrità del paese, contro qualunque attentato. Quanto agli articoli 173, 174, 175, noi abbiamo detto che, in ogni caso, essi pure si dovevano mantenere, ma che riconoscevamo di dover prendere atto delle parole del ministro...

Fortis. Dunque!

Villa, relatore. ... che avrebbe avvisato ad una formula più precisa. (*Commenti*).

Con questo voi vedete che bisogna lasciar libera ogni discussione...

Una voce. Per intendersi!

Villa, relatore. ... Noi non facciamo altro che respingere la petizione che chiede la cancellazione di questi articoli; Ma facciamo nel tempo stesso un atto di ossequio alla verità accettandoli con la riserva di emendarli. (*Conversazioni*).

Presidente. È certo che, se la Commissione mantiene le ultime parole, e se con queste ultime parole può essere pregiudicata la questione speciale relativa ai tre articoli, la Camera non può votare. (*Rumori e commenti in vario senso*).

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli, onorevole ministro.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Anch'io desidero che ora votiamo soltanto una deliberazione la quale si riferisca alle petizioni dei vescovi, lasciando intatte, secondo la promessa ch'io feci il primo giorno, le altre questioni. (*Commenti*). Io ho desiderato e desidero che si lasci a tutti la massima libertà, e quindi desidero proprio che anche le opinioni diverse dalle mie abbiano modo di esplicarsi il più largamente possibile. Io avevo taciuto sull'argomento del quale si tratta, non volevo fare nuove dichiarazioni, fino a quando venisse in trattazione l'ordine del giorno dell'onorevole Chiaves; ed allora io avrei mostrato il desiderio che egli prendesse atto delle dichiarazioni che feci l'altro ieri, e ritirasse il suo ordine del giorno. Ma credo che, se noi ora vulnerassimo la questione, col respingere indirettamente, e a proposito delle petizioni dei vescovi, proposte di modificazioni, forse non sarebbe mantenuto intatto quel programma che, d'accordo con l'onorevole presidente, io avevo accennato fin dal primo giorno: il programma, cioè, di lasciar libertà ai singoli deputati di proporre emendamenti al Codice; salva, ben inteso, d'altra parte, la libertà al Governo di accettarli o respingerli, ed alla Camera, di fare altrettanto. A me pare, quindi, che il meglio sarebbe ora di limitarsi a respingere queste proposte. (*Rumori*).

Presidente. Sopprimere le parole: *preso atto delle dichiarazioni*. La Commissione acconsente?...

Villa, relatore. La Commissione respinge le petizioni;...

Presidente. Va bene.

Villa, relatore. ... ma ha creduto di dover distinguere gli articoli: perchè ha compreso che vi erano di quelli che avrebbero votato la prima

parte, e non avrebbero votato la seconda. Quindi, ha creduto di spiegare le varie ragioni per cui crede... (*Rumori*).

Presidente. La questione sta nel sapere se la Commissione mantenga le ultime parole. Ora, evidentemente, si cade nell'equivoco...

Villa, relatore. Onorevole presidente, io credo di aver espresso bene il concetto che si trattava di respingere le petizioni, e si manteneva integra la questione sugli articoli. (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boneschi.

Boneschi. Io ho chiesto di parlare per sapere che cosa debbo votare, se posso o se debbo votare in un senso o nell'altro. (*Bene! Bravo!*) E mi spiego con un fatto concreto. Noi votiamo il Codice con quest'intesa che il Codice non subirà altre modificazioni che quelle che il ministro e la Commissione coordinatrice crederanno d'introdurvi, sulla base delle raccomandazioni fatte e delle opinioni espresse.

Voci. È la sua opinione.

Boneschi. Come? la mia opinione?

Presidente. Non entri in questa questione.

Boneschi. Respingendo o no le petizioni, lasciando o no impregiudicate le questioni, che cosa dovrà avvenire in concreto? che le questioni non contemplate da questi articoli dovranno tornare un'altra volta davanti alla Camera.

Voci. No! no! (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Sarà meglio continuare domani....

Boneschi. Io desidererei che la Commissione modificasse il suo ordine del giorno, o lo dividesse in tal maniera da lasciar comprendere chiaramente questo concetto, che votando quest'ordine del giorno, quegli articoli s'intendono ancora in discussione, di maniera che più tardi la Camera potrà tornare sullo stesso argomento. (*Rumori nell'emicycle*).

Presidente. Onorevoli colleghi, facciano silenzio e prendano i loro posti. Non è possibile continuare in mezzo ai clamori.

Onorevole Marcora, Ella ha facoltà di parlare.

Marcora. Parlerò sulla posizione della questione.

Devesi, a mio avviso, anzitutto distinguere la parte dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione con la quale s'invita la Camera a respingere le petizioni dei vescovi, da quella con la quale la si invita a prendere atto delle dichiarazioni del ministro intorno alle eventuali emende da introdursi negli articoli 173 e seguenti.

La prima parte comprende per sè sola due diversi obbietti, che giustificano la domandata vo-

tazione per divisione, senza riguardo all'altra parte.

Vi possono essere infatti deputati che nella loro coscienza stimino di convenire con la maggioranza nel respingere la petizione dei vescovi relativamente all'articolo 101: e non credano poi con eguale coscienza di associarsi al voto di quelli, che io amo credere costituiranno ancora maggioranza, i quali intendano respingerla anche per gli articoli 173, 174, 175.

La diversità di vedute e la possibile diversità di consenso e di voto sui due punti basta a rendere ragionevolissima la divisione perchè nessuna coscienza deve essere coartata. (*Bene!*)

Quanto alla seconda parte io convengo con l'illustre nostro presidente che a prima vista, potrebbe dar luogo ad interpretazioni equivoche le quali, in materia di sì grave e delicata importanza debbono sempre evitarsi.

Taluni cioè potrebbero ritenere che respingendosi le petizioni dei vescovi anche relativamente agli articoli 175 e seguenti e prendendosi insieme atto delle dichiarazioni del ministro e della Commissione si intenda che tali dichiarazioni si riferiscano ai voti e alle proposte di cui la Camera ebbe prima d'ora cognizione precludendosi la via ad ulteriori emendamenti che si volessero proporre in seguito.

Ma parmi che ogni dubbio sia tolto, quando si tenga presente il significato che a detta parte dell'ordine del giorno diede testè il ministro, quello, cioè, precisamente, che le sue dichiarazioni si estenderanno anche alle proposte che la Camera avrebbe creduto di fare anche in seguito, prima della definitiva approvazione della legge.

Rimane in altri termini lecito a ciascun deputato dopo aver respinto la petizione dei vescovi anche intorno agli articoli 173 e seguenti di presentare altri voti ed altre proposte. Io credo che così sarebbe tolto ogni equivoco. (*Rumori*).

Voci al banco della Commissione. Ma se l'abbiamo detto.

Presidente. Prego di far silenzio.

Marcora. Concludo: vi è ragione di divisione sulla questione di respingere le petizioni, perchè è inutile farsi delle illusioni: se a riguardo dello articolo 101, la reiezione delle petizioni stesse potrà raccogliere forse l'unanimità dei suffragi, non mancano coloro che hanno diverso parere per quanto riguarda gli articoli 173 e seguenti.

Su questo punto capitale il voto per divisione è anzi necessario e assume tutto l'aspetto di una vera e propria questione politica, mentre l'aggiunta proposta dalla Commissione è un accessorio

e perde ogni importanza decisiva col significato che il ministro e la Commissione vi hanno dato.

Presidente. L'onorevole Martini ha facoltà di parlare.

Martini Ferdinando. Io non so comprendere come si possa votare quest'ordine del giorno per divisione e fare poi delle riserve sulle sue conseguenze.

Poniamo questo caso: la Camera delibera che siano accolte le petizioni dei vescovi sugli articoli 173 e seguenti; se c'è una deliberazione presa, che riserve può fare? Il fatto stesso della divisione, l'ha detto l'onorevole Marcora significa questo: che si annette una grande importanza alla votazione di quest'ordine del giorno, perchè più o meno esso afferma un principio.

Sull'articolo 101 non facciamo questioni; credo sarà votato da tutti, ma coloro i quali hanno domandato con speciale ordine del giorno la soppressione dell'articolo 174, voteranno contro la seconda parte della proposta della Commissione. Ora se sono in maggioranza che riserva fate? Avete già deliberato. Dunque è evidente che voi non potete altro che votare qui; o, se no, io non capisco il perchè si abbia a votare per respingere le proteste dei vescovi. Io questo non lo capisco; la Camera non deve occuparsi dei vescovi (*Benissimo!*) Per conto mio... (*Rumori*) mi consentano, faccio solo una brevissima dichiarazione.

Nel 1877 io fui uno di coloro ai quali alludeva l'onorevole Chiaves poco fa, e che parlarono e votarono contro la legge sugli abusi del clero proposta allora dall'onorevole Mancini. Oggi avviene che l'onorevole Chiaves domanda la soppressione dell'articolo 174, io invece prego la Camera di votarlo e dico anche francamente il perchè con molta brevità, perchè proprio non voglio infastidire la Camera. (*Interruzioni*).

Io rimango fedele ai miei principii d'allora, non ritenendo pericoloso che il credente subisca l'influenza del confessore; ma io non debbo fermarmi a delle teorie astratte. Io debbo considerare le relazioni concrete delle cose come uomo politico. Ora che cosa sono questi documenti che ci vengono presentati? Non sono petizioni, non sono neanche proteste; che cosa sono dunque? Sono minacce...

Presidente. Ma non entriamo nel merito, onorevole Martini.

Martini. Mi lasci dire, signor presidente! Finisco subito!

Presidente. Si figuri se la lascierei dire... (*ilarità*). Ma Ella comprende pure la mia posizione!

Martini Ferdinando. Io prego i miei onorevoli

colleghi di leggere uno degli organi autorizzati dal Vaticano. Esso ha un articolo oggi!...

Voci. È vero! è vero... (*Interruzioni*).

Martini Ferdinando. Mi lascino dire... un articolo nel quale si dice che la ripulsa di Desiderio autorizzò papa Leone a chiamare i Franchi. E questo, o signori, che cosa voglia significare me lo insegnate voi. Perciò io dico: queste proteste dei vescovi sono un grido di guerra ed al grido di guerra noi dobbiamo rispondere con un atto di guerra. (*Bravo! Benissimo! — Applausi*).

Toscanelli. Domando di parlare.

Presidente. Ma non si può più entrare nel merito e non posso darle facoltà di parlare, onorevole Toscanelli.

Toscanelli. Ma altri hanno parlato!

Presidente. Ma non posso, onorevole Toscanelli, ci sono altri dieci oratori iscritti prima di Lei...

Furono presentate dunque due proposte. L'onorevole Spirito dice: " Propongo l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni dei vescovi. L'onorevole Cuccia poi fa quest'altra proposta: " La Camera delibera di respingere le petizioni dell'episcopato italiano e passa all'ordine del giorno. "

Chimirri. Aveva domandato di parlare... per uno schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'onorevole ministro ha posto nettamente la questione. Egli ci ha detto: noi abbiamo da risolvere due questioni, perchè dobbiamo dare il nostro giudizio sulle petizioni, poi sull'articolo del Codice penale; le due cose sono distinte, e noi desideriamo che rimangano distinte; per non turbare la nostra discussione sulle petizioni dei vescovi, non c'è che una parola da pronunciare, la parola più corretta per respingerle è l'ordine del giorno puro e semplice.

Voci. No! no! Sì! sì!

Cavallotti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Io credo che si sia prolungata più del bisogno questa discussione perchè da una parte e dall'altra pare vi sia una qualche riluttanza ad indicare in modo preciso e chiaro il pensiero che la Camera vuol esprimere col suo voto; io credo che la gran ragione di questo prolungarsi del dibattito sia questa.

Qui ci sono due ordini di deputati, i deputati cioè i quali vogliono respingere le petizioni dei vescovi sia in quanto riguarda l'articolo 101 sia in

quanto riguarda gli articoli 173, 174 e 175 (*Rumori*). Ce ne sono invece degli altri i quali vogliono respingere solo le petizioni dei vescovi riguardo al primo articolo, e vogliono riservare la questione degli altri.

Voci. Non è questo.

Cavallotti. Però questo è certo che il voto della Camera sarebbe riuscito più chiaro, se accontentando il desiderio legittimo anche di coloro che vogliono mantenuta la libertà del voto si fosse proposto l'ordine del giorno in questa formola:

“ La Camera respinge la petizione dei vescovi in quanto riguarda l'articolo 101, ed in quanto riguarda gli articoli 173, 174 e 175. ” La Camera così potrà votarlo anche per divisione, e così potrà anche esprimere il suo voto sulla seconda parte. (*Rumori a destra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Vedo che l'onorevole Cavallotti non ha compreso le mie parole. Vi hanno coloro che vogliono respingere le petizioni dei vescovi circa l'articolo 101, e coloro che non vogliono respingerle per gli articoli 173, 174, 175.

Questo non è esatto. Io intendo di respingere la petizione dei vescovi per tutti gli articoli indicati; quindi per gli articoli 101, 173, 174 e 175. Io ho già detto nel mio discorso che accettava il concetto di tutti questi articoli, pur non accettandone la forma perchè mi pareva vaga e pericolosa.

Ora l'ordine del giorno della Commissione pregiudica questo concetto...

Voci. No! no! (*Proteste*).

Spirito. ... mentre l'ordine del giorno puro e semplice, per me che ne sono il proponente, non ha altro significato che quello di respingere le petizioni dei vescovi pur lasciando impregiudicata ogni altra questione. (*Approvazioni a destra*).

Quindi io prego la Camera di votare quest'ordine del giorno. (*No! no! — Rumori e proteste*).

Villa, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Villa, relatore. Le petizioni dei vescovi si riferiscono a due diversi argomenti. (*Bravo!*) Era necessario che sopra il primo di essi fosse data una risposta recisa ed assoluta.

Quindi l'ordine del giorno, che le respinge e mantiene l'articolo 101. Vi è un secondo argomento il quale riguarda gli articoli 173, 174 e 175. Noi abbiamo intorno a questi articoli creduto di fare una riserva, la riserva che il Mini-

stero avrebbe procurato di studiare una nuova formola. (*Rumori*).

Ora l'onorevole Spirito dichiara, e con lui l'hanno dichiarato molti oratori, che ciò può dar luogo ad errori ed a equivoci. Perchè ciò non accada, noi sopprimiamo l'ultima parte del nostro ordine del giorno. (*Approvazioni*).

Per cui il nostro ordine del giorno rimane concepito in questi termini:

“ La Camera respinge le petizioni e le proteste presentate a nome di una gran parte dei vescovi italiani per quanto riguarda l'articolo 101; (e questa sarebbe la prima parte); la respinge poi anche per quanto riguarda gli articoli 173, 174, 175 (e questa è la seconda parte) e passa all'ordine del giorno. (*Sì! sì! No! Rumori*).

Così mi pare che oggi la questione resti impregiudicata. (*Benissimo! — Commenti generali, viva agitazione*).

Presidente. Facciano silenzio.

(*Continuano i rumori e le conversazioni animatissime*).

Onorevoli deputati, riprendano i loro posti.

Prego la Camera di prestare attenzione.

La Commissione modifica il suo ordine del giorno nel modo seguente:

“ La Camera respinge le petizioni e le proteste presentate da una gran parte dei vescovi italiani per quanto riguarda l'articolo 101 del Codice penale italiano.

“ Le respinge pure quanto alla soppressione degli articoli 173, 174, 175 e passa all'ordine del giorno. ”

Voci. Sì! sì! Ai voti!

Salariis. Chiedo di parlare. (*Vivi rumori — Ai voti!*)

Presidente. Ma facciano silenzio.

Onorevole Cavallotti, ritira il suo ordine del giorno?

Cavallotti. Io ringrazio la Commissione di aver preso quasi testualmente il mio ordine del giorno, ed averlo fatto suo; e naturalmente ritiro il mio.

Presidente. Onorevole Spirito, mantiene o ritira il suo?

Spirito. Mantengo il mio ordine del giorno, perchè mi pare la formola più precisa per respingere le petizioni senza pregiudicare nessuna questione.

Presidente. Onorevole Cuccia, anche lei lo ritira?

Cuccia. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Salaris ha chiesto di parlare.

Salaris. Ho chiesto di parlare per dire alla Commissione che quest'ordine del giorno ultimamente proposto, non ha nessun significato. *Oh! oh! — Rumori, interruzioni.*

Facciano rumori quanto vogliono; io parlo ugualmente.

Non ha nessun significato, perchè la Commissione unanime respinge tanto sull'articolo 101, come sugli altri articoli la protesta dei vescovi. Quindi non vi può essere ragione di divisione. La ragione della divisione sta in ben altro che in questa semplice formula.

Questo varrebbe a creare un equivoco, ed io gli equivoci non li voglio. *(Vivi rumori).*

Presidente. Ma non c'è equivoco.

Salaris. È inutile che facciano chiasso: l'ho già detto; parlo lo stesso.

Tanto vale che questa formula sia così... *(Rumori, interruzioni.)*

Voci. Ai voti! *(Le ultime parole dell'onorevole Salaris sono coperte dai rumori.)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che colla formola, cui la Commissione ha ridotto ora il suo ordine del giorno, resti intatta la questione. Imperocchè è evidente, almeno se ho ben seguito il discorso del relatore, che s'intende di respingere le petizioni perchè hanno un carattere di aperta protesta contro... *(Vivi rumori e agitazioni).*

Fortis. È per il merito.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Quelle che riguardano il merito sono questioni che io ho detto di riservare. Quindi è che nel senso che al presente viene proposto dalla Commissione, io credo accettabile l'ordine del giorno.

Presidente. Dunque rimane inteso che qualunque sia la votazione sull'ordine del giorno, ogni questione sugli articoli rimane impregiudicata. *(Rumori).*

Cittadella. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Cittadella ha facoltà di parlare.

Cittadella. Ringrazio l'onorevole presidente di avermi accordata facoltà di parlare. In questo momento non crederei di averne diritto di parlare, perchè la Camera non credo disposta ad ascoltarmi. Per altro con mia sorpresa, questo silenzio parmi voglia dire che due minuti soltanto la Camera me li concede. Io ne profitto.

Le petizioni dei vescovi hanno di per sè stesse,

secondo me, un carattere confuso. Mentre io appartengo alla cattolicità, amando nello stesso tempo la mia patria, mi fa dispiacere di vedere che i vescovi si rivolgono ad un potere, che dimostrarono in parecchie circostanze di non riconoscere. *(Segni di approvazione)*

Per altro io mi fermo volentieri sopra una parola incidentalmente detta dall'onorevole Villa, il quale ha dimostrato come fosse da tener calcolo, in un certo senso, di certe osservazioni.

Io quindi soggiungo sembrarmi che ciò che riguarda opposizione all'articolo 101 non si debba dai deputati nemmeno udire, mentre ciò che riguarda gli articoli 173 e 174 si possa dai deputati udire, e udire al punto di desiderare una separazione, oppure l'ordine del giorno puro e semplice, interpretato come l'ho interpretato io. Che se lo voto credo mi sia possibile ancora di votare la soppressione dell'articolo 174, come propone in un emendamento l'onorevole Peruzzi.

Sicchè io concludo.

Sono disposto a votare per respingere le petizioni, in quanto riguardino l'articolo 101, non a respingere le petizioni in quanto riguardino gli articoli 173 e 174, perchè credo avere gli stessi vescovi diritto di chiedere qualcosa su questi. *(Rumori vivissimi — Interruzioni).*

Presidente. Non entriamo nel merito. *(Rumori vivissimi).*

Cittadella. Questi rumori non diminuiscono in me la gratitudine per l'attenzione che mi accordò prima la Camera.

Presidente. Veniamo ai voti.

Vi sono due ordini del giorno.

Il primo è quello della Commissione e lo leggo:

“ La Camera respinge le petizioni e proteste presentate a nome di una gran parte dei vescovi italiani per quanto riguarda l'articolo 101 del Codice penale italiano. Le respinge pure quanto alla soppressione degli articoli 173, 174, 175 e passa all'ordine del giorno. ”

Gli onorevoli Spirito, Chimirri e Belmonte propongono l'ordine del giorno puro e semplice sulle petizioni.

Questa formula ha la precedenza. Su di essa è chiesta la votazione nominale. *(Rumori).*

Cavallotti. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Cavallotti. Sulla votazione, ed affinchè non avvengano equivoci su quel che stiamo per votare.

Era nostro desiderio che la Camera votasse l'ordine del giorno della Commissione per divi-

sione perchè ci pareva che il pensiero della Camera sulla seconda parte sarebbe riuscito più esatto. Poichè la formula che sta per essere posta in votazione può lasciare ancora il dubbio che noi volevamo evitare, dichiariamo che noi voteremo contro l'ordine del giorno puro e semplice, dando all'ordine del giorno questo significato che si voglia ritenere riservata una questione la quale noi vogliamo da oggi ritenere decisa. (*Bravo! — Applausi — Rumori a destra. — Seguono conversazioni animate.*)

Villa, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Facciano silenzio.

Parli, onorevole Villa.

Villa, relatore. La Commissione non può accettare l'ordine del giorno puro e semplice (*Bene!*) perchè l'ordine del giorno puro e semplice lascerebbe sussistere un grave equivoco, (*Rumori — Interruzioni*) specialmente dopo che fu chiesta la divisione, la quale implica necessariamente che mentre un numero grandissimo di deputati intende respingere la petizione, che riguarda la soppressione dell'articolo 101, altri vi sarebbero invece che vorrebbero accolta la petizione per ciò che riguarda gli articoli 173 e 174. Noi voteremo quindi contro l'ordine del giorno puro e semplice, e provocheremo l'approvazione della Camera per l'ordine del giorno, che fu da noi presentato.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io non posso accettare l'ordine del giorno puro e semplice poichè la Commissione ha già esposto assai chiaramente che si tratta col suo ordine del giorno di respingere le petizioni. Ora gli onorevoli proponenti dicono: con l'ordine del giorno puro e semplice intendiamo noi pure di respingere le petizioni.

Chimirri. Chiedo di parlare. (*Rumori a sinistra*)

Zanardelli, ministro guardasigilli. Ora io domando perchè allora, se non vi fosse un'altro pensiero, si vorrebbe respingere l'ordine del giorno della Commissione, la quale questo precisamente dichiara. Quindi noi respingiamo l'ordine del giorno puro e semplice ed accettiamo quello della Commissione. (*Bravo! — Applausi a sinistra.*)

Presidente. Onorevole Chimirri. (*Vivi rumori a sinistra.*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Se hanno parlato loro, è giusto che parlino anche dall'altra parte.

Chimirri. Per fare una dichiarazione.

Presidente. Parli, onorevole Chimirri.

Chimirri. Non vi può essere differenza d'interpretazione possibile fra il nostro ordine del giorno e quello della Commissione. (*Esclamazioni — Rumori vivissimi a sinistra.*)

La formula più corretta per respingere le petizioni, è la formula del regolamento: l'ordine del giorno puro e semplice.

L'onorevole guardasigilli ha dichiarato che i due ordini del giorno hanno lo stesso significato; dopo questa dichiarazione ritiro la mia proposta. (*Bravo! — Rumori — Conversazioni e commenti.*)

Presidente. Essendo ritirato l'ordine del giorno puro e semplice, verremo ai voti sull'ordine del giorno della Commissione.

Procederemo per divisione.

Leggo la prima parte.

” La Camera respinge le petizioni e proteste presentate a nome di una gran parte di vescovi italiani, per quanto riguarda l'articolo 101 del Codice penale italiano. ”

Chi approva questa prima parte, voglia alzarsi.

(*La Camera unanime approva questa prima parte.*)

Leggo la seconda parte:

“ Lo respinge pure (le petizioni) per quanto riguarda la soppressione degli articoli 173, 174 e 175, e passa all'ordine del giorno. ”

Chi è d'avviso di approvare questa seconda parte...

Voci a sinistra. La votazione nominale!

Voci a destra. Ma che votazione nominale?!

Voci a sinistra. Sì! sì! (*Rumori.*)

Presidente. È chiesta la votazione nominale su questa seconda parte dagli onorevoli Bonardi, Menotti Garibaldi, Fortis, Bufardeci, Falsone, Galli Roberto, Amato-Pojero, Finocchiaro Aprile, Sprovieri, Pais, Pierotti, Gallotti, Parona, Tabacchi, Aventi.

Mantengono la loro domanda di votazione nominale?

Voci a sinistra. Sì! sì! (*Vivi rumori a destra e al centro — Molti deputati sono scesi nell'emiciclo — Agitazione.*)

Vadano ai loro posti, onorevoli colleghi! (*Continua l'agitazione.*)

Vadano ai loro posti, e facciano silenzio!

Si procede alla chiama. Coloro che approvano

la seconda parte dell'ordine del giorno, risponderanno: *sì*; coloro che non la approvano, risponderanno: *no*.

Pullè, segretario, fa la chiama.

Risposero *sì*.

Adamoli — Agliardi — Alimèna — Amadei — Amato-Pojero — Andolfato — Angeloni — Antoci — Anzani — Arbib — Arcoleo — Aventi.

Baccarini — Baglioni — Balestra — Balsamo — Basetti — Basteris — Benedini — Berio — Bertollo — Bertolotti — Billi — Bobbio — Bonacci — Bonardi — Bonasi — Boneschi — Borgnini — Borrelli — Boselli — Bottini Enrico — Bovio — Brin — Brunialti — Bufardeci — Buttini Carlo.

Cadolini — Caetani — Cagnola — Caldesi — Cambray Digny — Campi — Canevaro — Carcani Fabio — Carcano Paolo — Caterini — Cavallotti — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Cerruti — Cerulli — Chiala — Chiappuso — Chiaradia — Chiaves — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cibrario — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colaianni — Colonna-Sciarra — Comini — Compagna — Compans — Conti — Coppino — Costa Andrea — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Cuccia — Curati.

D'Adda — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — De Lieto — Delvecchio — Demaria — De Riseis — De Seta — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Di Collobiano — Diligenti — Dini — Di Pisa — Di San Giuseppe.

Elia — Episcopo.

Fabris — Fabrizio — Fagioli — Faina — Falconi — Faldella — Falsone — Fani — Farina Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferri Enrico — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florenzano — Fortis — Fortunato — Fulci.

Gabelli Aristide — Gabelli Federico — Gaetani Roberto — Galli R. — Gallo — Gallotti — Garibaldi Menotti — Gattelli — Gentili — Gerardi — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giordano Ernesto — Giusso — Gorio — Guglielmini.

Imperatrice.

Lacava — Lazzarini — Lazzaro — Levanti — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luciani — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Majocchi — Maldini — Mancini — Mar-

atili — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Massabò — Mattei — Maurogònato — Mazza — Mazzoleni — Mel — Mellusi — Menotti — Mensio — Merzario — Miceli — Mirri — Mocenni — Morelli — Morini. Nasi — Nicoletti — Nicolosi — Nocito — Novelli.

Orsini-Baroni.

Pais Serra — Palberti — Palitti — Palomba — Panattoni — Pandolfi — Panizza — Panunzio — Papa — Papadopoli — Parona — Paroncelli — Pascolato — Pasquali — Passerini — Paternostro — Pavesi — Pavoni — Pelagatti — Pellegrini — Pelloux — Penserini — Petroni — Petronio — Pierotti — Pignatelli — Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Pozzolini — Puglia.

Racchia — Randaccio — Ricci Vincenzo — Ricotti — Righi — Riola — Rizzardi — Romanin Jacur — Roncalli — Rosano — Rossi — Roux — Rubini.

Sacconi — Salandra — Salaris — Sanguinetti — Saporito — Seismit-Doda — Senise — Siacci Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Spirito — Sprovieri — Summonte.

Tabacchi — Tedeschi — Tenani — Tittoni Toaldi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Trompeo — Turi.

Vaccaj — Vacchelli — Valle — Velini — Vendramini — Vigna — Vigoni — Villa — Villani — Visocchi.

Zainy — Zanardelli — Zuccaro — Zucconi.

Risposero *no*.

Briganti-Bellini.

Cittadella

Di Belmonte.

Odescalchi.

Pullè.

Toscanelli.

Astenuto.

Peruzzi.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio.

Campi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Proporrei che domani si tenesse seduta a mezzogiorno onde spingere innanzi questa discussione, se ciò è possibile.

Voci. Sì! sì!

Altre voci. No, no. (*Rumori*).

Salaris. Non c'è il numero legale per deliberare.

Domando che si verifichi se c'è il numero. (*Rumori*).

Presidente. Il ministro guardasigilli consente?

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Consento.

Presidente. L'onorevole Campi ha proposto che la seduta domani cominci a mezzogiorno.

Voci. No! no! al tocco.

Campi. Io ho proposto a mezzogiorno, la Camera delibererà nella sua saviezza.

Voci. Al tocco, al tocco.

Presidente. Pongo a partito questa proposta.

Chi intende che domani la seduta cominci al tocco preciso, è pregato d'alzarsi.

(*La Camera approva*).

Proclamo il risultamento della votazione nominale sulla seconda parte dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione:

Presenti e votanti.	277
Risposero sì	270
Risposero no.	6
Astenuti	1

(*La Camera approva*).

Essendo già stata approvata la prima parte, rimane approvato l'intero ordine del giorno.

Domani all'una seduta pubblica.

La seduta termina alle 8,5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Concessione della naturalità italiana a Luigi Teodoro e Francesco di Kossuth. (120)

2. Seguito della discussione sul disegno di

legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il regno d'Italia. (28)

3. Interpellanza del deputato Coccapieller al ministro di agricoltura e commercio sul bonificazione dell'Agro Romano.

Discussione dei disegni di legge:

4. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86).

5. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

6. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)

7. Sulla emigrazione. (85)

8. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1888-89. (48)

9. Sulla pubblica sicurezza. (115)

10. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

11. Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

12. Aumento di fondi per completare le bonificazioni idrauliche dell'Agro Romano. (57)

13. Convenzione con la Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto. (110)

14. Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle provincie ex-pontificie. (8-c)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno)